



**SEV STANTE S.R.L.**

Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) -

Tel: +39 0444 749011

Fax: +39 0444 7490100

info.vicenza@stante.it

---

# **Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001**

---

## **Parte Speciale**

---

Versione 4.0

---

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	Versione 4.0 14/10/2024  Pagina 2 di 113
--	--	---

**SEV STANTE S.R.L.**  
**Modello di organizzazione, gestione e controllo ex Decreto Legislativo  
8giugno 2001 n. 231 e successive integrazioni e modificazioni**

<b>A.</b>	<b>I RAPPORTI CON LA P.A.</b> .....	<b>5</b>
A.1	I REATI RILEVANTI .....	5
A.2	INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO .....	10
A.3	REGOLE DI CARATTERE GENERALE .....	12
A.4	PROCESSI DECISIONALI: DELEGHE E PROCURE.....	13
A.5	ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (O.D.V.).....	13
<b>B.</b>	<b>I REATI SOCIETARI</b> .....	<b>16</b>
B.1	I REATI RILEVANTI .....	16
B.2	INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO .....	20
B.3	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE "B" .....	20
B.4	REGOLE DI CARATTERE GENERALE .....	21
B.5	TIPOLOGIE DI REATO .....	22
B.6	PROTOCOLLI SPECIFICI .....	23
B.7	ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	25
<b>C.</b>	<b>REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE NORMEANTINFORTUNISTICHE</b> .....	<b>28</b>
C.1	REATI RILEVANTI.....	28
C.2	INDIVIDUAZIONE AREE ED ATTIVITÀ A RISCHIO .....	29
C.3	ORGANIZZAZIONE INTERNA PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE .....	30
C.4	INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI AZIENDALI CORRISPONDENTI .....	35
C.5	MISURE GENERALI DI TUTELA .....	35
C.6	ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO .....	36
C.7	FLUSSI INFORMATIVI E ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	40
C.8	INFORMAZIONE E FORMAZIONE .....	42
C.9	SANZIONI.....	42
<b>D.</b>	<b>ALTRI REATI</b> .....	<b>45</b>
D.1	REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA .....	45
D.2	DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI.....	46
	(ART. 25 OCTIES.1 D. LGS. N. 231/2001) .....	46
D.3	CRIMINALITÀ ORGANIZZATA .....	47
D.4	REATI INFORMATICI .....	48
D.5	INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO .....	50
D.6	REGOLE DI CARATTERE GENERALE .....	51
D.7	PROTOCOLLI SPECIFICI .....	53
D.8	ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	53
D.9	DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO .....	53
D.10	DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE .....	56
D.11	INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.....	58
D.12	REGOLE COMPORTAMENTALI .....	59
D.13	FLUSSI INFORMATIVI ED ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E SANZIONI.....	59

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	Versione 4.0 14/10/2024  Pagina 3 di 113
--	--	---

<b>E. REATI AMBIENTALI .....</b>	<b>61</b>
E.1 REATI RILEVANTI IN MATERIA AMBIENTALE E SANZIONI A CARICO DELL'ENTE. ....	61
E.2 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO E REGOLE DI CARATTERE GENERALE .....	67
E.3 PROCESSI DECISIONALI E PROTOCOLLI SPECIFICI .....	67
E.4 CRITERI DI CONDOTTA E ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO .....	68
E.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'O.D.V. ....	69
<b>F. TIPOLOGIA DI REATI .....</b>	<b>71</b>
F.1.1 REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE INTRODOTTI DALL'ART. 25-QUINQUES DEL D. LGS 231/01 .....	71
F.1.2 REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE INTRODOTTO DALL'ART. 25-DUODECIES DEL D.LGS 231/01 .....	74
F.1.3 REATO DI RAZZISMO E XENOFOBIA INTRODOTTI DALL'ART. 25-TERDECIES DEL D. LGS 231/01 .....	75
F.1.4 SANZIONI PECUNIARIE ED INTERDITTIVE .....	76
F.2 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE ED ATTIVITÀ A RISCHIO .....	79
F.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE .....	81
F.4 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO .....	81
F.4.1. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO GENERALI .....	81
F.4.2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO SPECIFICI .....	82
F.5 PROCESSI DECISIONALI E PROTOCOLLI SPECIFICI .....	83
F.6 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI INFORMATIVI .....	84
<b>G. REATI TRIBUTARI .....</b>	<b>85</b>
G.1 TIPOLOGIA DI REATI .....	85
G.1.1 REATI TRIBUTARI .....	85
G.1.2 SANZIONI PECUNIARIE ED INTERDITTIVE .....	89
G.2 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO .....	93
G.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE .....	94
G.4 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO .....	94
G.4.1. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO GENERALI .....	94
G.4.2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO SPECIFICI .....	95
G.5 PROCESSI DECISIONALI E PROTOCOLLI SPECIFICI .....	97
G.6 RAPPRESENTANZA FISCALE .....	97
G.7 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI INFORMATIVI .....	97
<b>H. REATI DOGANALI .....</b>	<b>100</b>
H.1 TIPOLOGIA DI REATI .....	100
H.1.1 REATI DOGANALI .....	100
H.1.2 SANZIONI PECUNIARIE E INTERDITTIVE .....	106
H.2 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO .....	108
H.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE .....	110
H.4 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO .....	111
H.5 PROCESSI DECISIONALI E PROTOCOLLI SPECIFICI .....	112
H.6 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI INFORMATIVI .....	112

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale</b>	<i>Versione 4.0 14/10/2024</i>
<i>Pagina 4 di 113</i>		

## PARTE SPECIALE “A”

Aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i  
reati ex art. 24, 25 e 25 decies del D. Lgs. 231  
- Rapporti con la Pubblica Amministrazione -

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	Versione 4.0 14/10/2024  Pagina 5 di 113
--	--	---

## A. I RAPPORTI CON LA P.A.

### A.1 I reati rilevanti

I reati rilevanti astrattamente realizzabili nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (P.A.) sono di seguito brevemente descritti:

◆ *Malversazione a danno dello Stato o della Unione Europea (art. 316-bis c.p.)*

Il reato in oggetto viene commesso qualora contributi, sovvenzioni o finanziamenti concessi dallo stato da un ente pubblico o dall'Unione Europea, destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non vengano destinati dal soggetto percettore alle predette finalità. Scopo della norma è quello di reprimere le frodi successive all'ottenimento di prestazioni pubbliche aventi un interesse generale il quale risulterebbe vanificato qualora il vincolo di destinazione venisse eluso.

La distrazione dell'erogazione del contributo dalle sue finalità sussiste sia nell'ipotesi di impiego della somma per un'opera o un'attività diversa da quella di pubblico interesse per la quale il contributo stesso è stato erogato, sia per la mancata utilizzazione della somma, nell'ipotesi in cui la stessa rimanesse immobilizzata.

◆ *Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o della UE (art. 316-ter c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

In questo caso, a differenza di quanto visto al punto precedente in tema di malversazione, a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Inoltre, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa in danno dei medesimi soggetti, nel senso che la punibilità a questo titolo è configurabile solo nei casi in cui non lo sia a titolo della predetta ipotesi di truffa (v. infra).

◆ *Truffa ai danni dello Stato, di altro ente pubblico o della UE (art. 640, comma 2, nr. 1 c.p.)*

Commette il reato in oggetto chiunque, con artifici o raggiri, induca in errore l'ente pubblico (Stato, altro ente pubblico o UE) allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. L'attività attraverso la quale si realizza il reato di truffa consiste in qualunque comportamento che tragga in errore lo Stato o l'entepubblico che deve effettuare l'atto di disposizione patrimoniale.

La fattispecie in esame potrebbe astrattamente realizzarsi nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla PA informazioni non veritiere supportate da documentazione artefatta, al fine di aggiudicarsi la gara.

◆ *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)*

Il reato in oggetto si verifica allorché i fatti di cui al precedente art. 640 c.p. riguardino

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	Versione 4.0 14/10/2024  Pagina 6 di 113
--	--	---

l'ottenimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee. L'elemento specializzante rispetto al reato di truffa, ex art.640 c.p. è costituito dall'oggetto della frode, dove per erogazione pubblica si intende ogniattribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee.

◆ *Frode informatica (art. 640-ter c.p.)*

Si configura tale reato quando al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto venga alterato in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o si intervenga senza diritto su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico dello Stato o di altro ente pubblico.

Il reato potrebbe astrattamente integrarsi laddove, a seguito del conseguimento di un finanziamento pubblico, venisse violato il sistema informatico della P.A. erogatrice al fine di inserire un importo del finanziamento superiore a quello legittimamente concesso.

◆ *Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)*

La fattispecie in esame punisce chiunque commetta frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli obblighi contrattuali che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

Per "contratto di fornitura" si intende ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. beni o servizi. Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.), ma anche di un contratto di appalto (art. 1655 c.c.); l'art. 356 c.p., infatti, punisce tutte le frodi in danno della pubblica amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni (Cass., VI, 27 maggio 2019).

La norma identifica un quid pluris che va individuato nella malafede contrattuale, ossia nella presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti (Cass., VI, 11 febbraio 2011, n. 5317). Si richiede anche un comportamento, da parte del privato fornitore, non conforme ai doveri di lealtà e moralità commerciale e di buona fede contrattuale ed in questo consiste l'elemento della frode.

Si sottolinea che del reato di frode nelle pubbliche forniture può rispondere anche colui il quale, pur non essendo parte del contratto di fornitura, abbia assunto l'obbligo di darne esecuzione, anche parzialmente: Cass., III, 22 marzo 1991, n. 3264.

◆ *Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 L. 23 dicembre 1986, n. 898)*

Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	Versione 4.0 14/10/2024  Pagina 7 di 113
--	--	---

indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

◆ *Concussione (art. 317 c.p.)*

Siamo in presenza di un reato specifico del funzionario pubblico che, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, costringe un soggetto privato a dare, a lui o terzi, denaro o altre utilità. Nel reato di concussione decisiva è la preminenza prevaricatrice esercitata dal pubblico ufficiale sulla controparte privata per creare o insinuare nel soggetto passivo uno stato di timore atto a eliderne la volontà. Nella concussione il privato è spinto ad assecondare la richiesta del funzionario pubblico al fine di evitare un danno ingiusto derivante altrimenti dall'atteggiamento sfavorevole dello stesso mentre, al contrario, nella corruzione la condotta del privato è animata dall'intento di realizzare un ingiusto vantaggio ai danni della Pubblica Amministrazione. È ipotizzabile il concorso del privato nel menzionato reato, in danno di altro soggetto privato, sebbene si tratti di ipotesi residuale.

◆ *Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)*

La fattispecie criminosa sanziona penalmente il comportamento del pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. La norma sanziona anche chi dà o promette denaro o altra utilità.

◆ *Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 c.p.)*

Il reato è commesso dal pubblico ufficiale quando per compiere un atto ricompreso nei doveri del proprio ufficio indebitamente riceva o accetti la promessa di denaro o altra utilità per sé o per un terzo. E' il caso, per esempio, del pubblico funzionario accettadazioni di denaro o la loro promessa al fine di accelerare il rilascio di una pratica ovvero di farle seguire un iter preferenziale rispetto al normale. Si tratta di un reato a concorso necessario, in cui viene punito sia il pubblico ufficiale che il soggetto corruttore ai sensi dell'art. 321 c.p.

◆ *Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)*

A differenza del reato previsto dall'art. 318 in precedenza esaminato, si tratta in questo caso del compimento da parte del pubblico ufficiale, dietro corresponsione o accettazione della promessa di denaro o altra utilità, di un atto contrario ai propri doveri d'ufficio ovvero dell'omissione/ritardo di un atto d'ufficio.

Si tratta di un reato a concorso necessario, in cui viene punito sia il pubblico ufficiale che il soggetto corruttore ai sensi dell'art. 321 c.p.

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	Versione 4.0 14/10/2024  Pagina 8 di 113
--	--	---

◆ *Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)*

Tale disposizione prevede che la pena sia aumentata se il fatto di cui all'art. 319 c.p.c. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi

◆ *Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)*

Tale fattispecie di reato di corruzione riguarda l'ipotesi in cui il privato o l'ente sia parte di un procedimento giudiziario e, per ottenere un vantaggio nel procedimento medesimo, corrompa un pubblico ufficiale dell'ordinamento giudiziario.

◆ *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga offerto o promesso denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per indurlo a compiere, omettere, ritardare ovvero a fare un atto contrario ai doveri del suo ufficio e tale offerta o promessa non venga accettata.

◆ *Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)*

La disposizione prevede che le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p. e nell'art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio il danaro o altra pubblica utilità.

◆ *Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta o la promessa illecitamente avanzatagli, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero per fare un atto contrario ai suoi doveri. Le medesime pene previste si applicano al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, anche da parte di un privato per le finalità di cui all'art. 319 c.p.

◆ *Corruzione internazionale (art. 322 bis c.p.)*

Tale fattispecie di reato amplia il novero dei soggetti attivi e passivi delle disposizioni di cui al c.p. in materia di reati contro la P.A. in ottica internazionale, riferendo tali fattispecie, ad esempio, anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee, nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria e alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio.

Inoltre, l'art. 322-bis c.p. incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità "a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri [diversi da quelli dell'Unione

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	Versione 4.0 14/10/2024  Pagina 9 di 113
--	--	---

Europea, n.d.r.] o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali”

◆ *Peculato (art. 314, comma 1 c.p.)*

La fattispecie in esame punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

Nel decreto legislativo in esame, la rilevanza di tale reato ai fini della responsabilità dell'Ente sussiste solo in quanto “il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea”.

◆ *Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)*

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Nel decreto legislativo in esame, la rilevanza di tale reato ai fini della responsabilità dell'Ente sussiste solo in quanto “il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea”.

◆ *Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)*

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità. Nel decreto legislativo in esame, la rilevanza di tale reato ai fini della responsabilità dell'Ente sussiste solo in quanto “il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea”.

◆ *Traffico influenze illecite (art. 346 bis c.p.)*

La fattispecie punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La fattispecie in esame punisce anche chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

◆ *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)*

Tale articolo punisce il fatto di chi induce (mediante violenza o minaccia o con l'offerta o la

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	Versione 4.0 14/10/2024  Pagina 10 di 113
--	--	--

promessa di danaro o altra utilità) a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando tale soggetto ha la facoltà di non rispondere. La condotta di induzione a non rendere dichiarazioni (cioè di avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero di rendere dichiarazioni false) deve essere realizzata in modo tipico (o mediante violenza o minaccia, ovvero con l'offerta di danaro o di qualunque altra utilità). Il soggetto passivo è necessariamente un soggetto al quale la legge attribuisca la facoltà di non rispondere. L'indagato (o l'imputato), l'indagato (o l'imputato) di reato connesso o collegato

(sempre che gli stessi non abbiano già assunto l'ufficio di testimone, nonché a quella ristretta categoria di testimoni (i prossimi congiunti), cui l'art. 199 c.p.p. conferisce la facoltà di astenersi dal testimoniare.

Non è facile immaginare una casistica che possa determinare la responsabilità dell'ente ma è ipotizzabile il caso di un dipendente imputato o indagato che venga indotto a rendere false dichiarazioni (o ad astenersi dal renderle) per evitare un maggior coinvolgimento della responsabilità risarcitoria dell'ente stesso collegata al procedimento penale nel quale il dipendente è coinvolto.

## A.2 Individuazione delle aree di attività a rischio

I reati sopra considerati presuppongono l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione. Vengono pertanto definite aree a rischio tutte quelle aree aziendali che per lo svolgimento della propria attività intrattengono rapporti con le pubbliche amministrazioni o Enti di natura giuridica pubblicistica (Stato, ente pubblico, organismo di diritto pubblico o impresa pubblica).

Si segnala sin d'ora come talune fattispecie di reato sia costruite come reati cd. proprio, overosia in cui l'autore del reato deve rivestire una qualifica predeterminata (nel caso di interesse, ad esempio, la qualifica di Pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio), tuttavia tali fattispecie rilevano anche ai fini della responsabilità dell'ente per tutte le possibili ipotesi di concorso dell'estraneo nel reato proprio ex art. 110 c.p.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione possono essere classificati in tre modi:

*Diretti*: per essi si intende lo svolgimento di un'attività che prevede un contatto non mediato tra la società ed una pubblica funzione o un pubblico servizio.

*Indiretti*: per essi si intendono le eventuali attività complementari e/o di supporto ad un rapporto diretto.

*Occasional*: con ciò intendendo l'attività di accertamento e controllo che la P.A. realizza nell'ambito delle materie di sua competenza (sicurezza, lavoro, previdenza, fisco ecc...).

Considerato che la società, nell'ambito della propria attività di impresa, non intrattiene rapporti continuativi con Enti di natura giuridica pubblicistica (Stato, ente pubblico, organismo di diritto pubblico o impresa pubblica), relativamente ad attività di fornitura attiva o passiva o nell'ambito di partecipazione a gare, si possono individuare le seguenti tipologie di attività a rischio:

➤ *Gestione dei rapporti con la P.A.:*

- richiesta da parte dell'Ente di contributi e finanziamenti pubblici;
- sottoposizione dell'Ente a processi di autorizzazione, ispezione e controllo che i vari settori

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	Versione 4.0 14/10/2024  Pagina 11 di 113
--	--	--

della P.A. svolgono nei confronti dell'attività aziendale di SEV STANTE S.R.L. in ambito di igiene, sicurezza e ambiente, previdenziale, assicurativo, doganale, amministrativo, fiscale, etc.);

- presentazione di istanze al fine di ottenere il rilascio di un atto o provvedimento amministrativo (permessi, licenze, autorizzazioni etc) di interesse aziendale;
- gestione dei rapporti con i funzionari pubblici per attività relative all'espletamento dei servizi finanziati: richieste di finanziamento, stipula di convenzioni, presentazione di rendiconti;
- gestione degli adempimenti amministrativi e rapporti con gli enti previdenziali e le autorità fiscali;
- rapporti con autorità e/o Organismi di Vigilanza;
- *Gestione della finanza pubblica agevolata*: attività di richiesta, gestione e rendicontazione dei finanziamenti, contributi od agevolazioni concesse dalla Regione, dallo Stato o da altro ente pubblico, ovvero da altra istituzione europea
- *Gestione degli acquisti ed approvvigionamento di beni o servizi*: processo di acquisizione di lavori, servizi o forniture laddove l'ente risulti destinatario di un contributo pubblico per l'acquisto medesimo;
- *Elargizione da parte dell'Ente in favore di terzi di contributi, omaggi, liberalità o altri benefici*;
- *Partecipazione a procedure di gara o negoziazione diretta per lo svolgimento di servizi o la realizzazione di opere in favore della PA e successiva fase esecutiva del contratto*;
- *Gestione dei rapporti con enti o soggetti terzi: attività di selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con privati (consulenti, professionisti, collaboratori), in particolare aventi ad oggetto beni immateriali*

I "Destinatari" sono: gli amministratori, dirigenti e dipendenti della Società ("Esponenti Aziendali"), nonché i Collaboratori esterni ed i Partner.

I principi di comportamento cui tutti i Destinatari sopra individuati sono tenuti a rispettare, prevedono l'espresso **divieto di**:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto espressamente dal codice etico di SEV STANTE S.R.L.. I regali offerti, salvo quelli di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, etc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;
- effettuare prestazioni in favore dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto costituito con i Partner stessi;

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	Versione 4.0 14/10/2024  Pagina 12 di 113
--	--	--

- riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.

Conseguentemente al fine di assicurare il corretto rispetto dei principi e comportamenti sopra stabiliti, SEV STANTE S.R.L. fa espresso obbligo a tutti i Destinatari di osservare le seguenti direttive:

- ciascuna dichiarazione resa agli organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, deve contenere elementi veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all' O.d.V. eventuali situazioni di irregolarità;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito ed essere sottoscritti conformemente alle deleghe ricevute, nonché essere sottoposti all'ODV per i necessari controlli ispettivi;
- l'ente è tenuto a pianificare la formazione in ordine al Modello e alle tematiche di cui al D. Lgs. n. 231/2001, rivolta alle risorse operanti nell'ambito delle aree a rischio, con modalità di formazione appositamente pianificate in considerazione del ruolo svolto;
- l'ente è tenuto alla diffusione del Modello tra le risorse aziendali, mediante consegna di copia su supporto documentale o telematico e pubblicazione del Modello e dei protocolli maggiormente significativi (ad es., Codice Etico, Sistema Disciplinare, Procedure rilevanti, ecc.) sulla intranet della Società;
- l'ente è tenuto alla diffusione del Modello tra i Terzi Destinatari tenuti al rispetto delle relative previsioni (ad es., fornitori, appaltatori, consulenti) mediante pubblicazione dello stesso sul sito intranet della Società o messa a disposizione in formato cartaceo o telematico.

### A.3 Regole di carattere generale

Tutte le attività dell'azienda nelle aree a rischio e le Operazioni a Rischio sono svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e seguendo i principi, le procedure ed i protocolli aziendali di cui al presente Modello.

L'Azienda impronta il proprio Modello Organizzativo a requisiti di formalizzazione, chiarezza, separazione ed adeguata comunicazione delle responsabilità, dei ruoli e delle competenze.

L'Azienda persegue criteri di Qualità, Sicurezza e Ambiente e, a tal fine, ha implementato rispettivamente diverse procedure organizzative in conformità al sistema di gestione della qualità ISO 9001 ed ISO 45001 tracciando i processi decisionali ed organizzativi.

In particolare le procedure aziendali sono caratterizzate dalla **separazione dei ruoli** d'impulso decisionale, di esecuzione e realizzazione, nonché di controllo, con adeguata formalizzazione e supporto documentale delle fasi principali del processo.

L'Azienda regola la propria politica retributiva e di carriera tenendo in debita considerazione la correttezza e legalità dei comportamenti, offrendo pari opportunità a tutti i dipendenti, sulla base delle loro qualifiche e capacità individuali senza alcuna forma di discriminazione, penalizzando ogni comportamento che tenda al raggiungimento di obiettivi a discapito del rispetto delle regole aziendali o legali.

Qualsiasi rapporto con funzionari pubblici è improntato alla massima trasparenza, correttezza e legalità,

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	Versione 4.0 14/10/2024  Pagina 13 di 113
--	--	--

nonché documentabile ed attento alle molteplici implicazioni che da esso possono derivare.

#### A.4 Processi decisionali: deleghe e procure

In linea con i principi generali sopra riportati, SEV STANTE S.R.L. si è dotata ed ha debitamente formalizzato e divulgato al proprio interno i seguenti documenti aziendali, da considerarsi parte integrante del Modello organizzativo:

- Codice etico
- Parte generale del Modello organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001
- Organigramma generale per funzione, con descrizione delle responsabilità di ogni funzione;
- Mansionario;
- Comunicazioni interne di variazioni di assetto organizzativo e di attribuzione di nuovi compiti e responsabilità;
- PG 110 Flussi comunicativi
- PG 501 SQAS
- PG 504 lavori in appalto
- PG 905 processo commerciale
- PG 906 attività contabile
- check list da n. 1 a n. 3 della Parte Speciale del Modello organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001

#### A.5 Attività dell'Organismo di Vigilanza (O.d.V.)

Per ciascuna Operazione a Rischio, il Responsabile Interno, deve:

- informare l'O.d.V. in merito all'inizio ed alla chiusura di ogni Operazione a Rischio e della relativa Scheda di Evidenza;
- tenere a disposizione dell'O.d.V. la Scheda di Evidenza e, a richiesta, la sottostante documentazione di supporto;
- comunicare all'O.d.V. e richiedere la sua assistenza per ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole aziendali in materia;
- inviare secondo quanto previsto dalla **Procedura Gestione Flussi Informativi**, a cui si rinvia, i flussi informativi periodici in essa previsti.

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche con controlli a campione delle fasi di ciascuna Operazione a Rischio, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini dell'attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello, fermo restando il dovere di osservare il divieto di comunicare e/o diffondere le informazioni e/o dati acquisiti, salvo il caso in cui la comunicazione e/o la diffusione siano richieste da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o sicurezza dello stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reato. Fatto salvo in ogni caso il divieto di diffusione dei dati sensibili.

Per raggiungere questo obiettivo è stata redatta la check-list di cui in allegato 1 alla presente parte

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	<i>Versione 4.0 14/10/2024</i>  <i>Pagina 14 di 113</i>
--	--	---

speciale ed i questionari sui comportamenti specifici nei confronti della P.A, di cui in allegato 2 e allegato 2 bis che integrano e completano la parte speciale di questo modello organizzativo.

In particolare la presente parte speciale ha la funzione di:

1. Fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i destinatari, in relazione al tipo di rapporto con l'ente, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello.
2. Fornire all'O.d.V., e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, verifica e monitoraggio allo stesso demandate.

Per raggiungere questo obiettivo è stato redatto il questionario di cui in allegato 3.

Si ricorda inoltre che l'OdV ha il compito di esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni della presente parte del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle stesse.

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale</b>	<i>Versione 4.0 14/10/2024</i>  <i>Pagina 15 di 113</i>
--	--	---

## PARTE SPECIALE “B”

Aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati  
ex art. 25-ter del D.lgs. 231/01

- Reati societari -

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	Versione 4.0 14/10/2024  Pagina 16 di 113
--	--	--

## B. I REATI SOCIETARI

### B.1 I reati rilevanti

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli organi sociali di SEV STANTE S.R.L. e dai suoi consulenti coinvolti nei Processi Sensibili, come sotto definiti.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei reati in essa considerati.

Si fornisce di seguito una breve descrizione dei reati rilevanti in materia societaria (art.25-ter D.Lgs. 231/2001), applicabili a SEV STANTE S.R.L.:

◆ *False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2621 bis e 2622 c.c.)*

Ricorre il delitto di false comunicazioni sociali quando un soggetto formalmente o sostanzialmente qualificato espone, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico, nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali previste dalla legge, fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie della società o del gruppo a cui essa appartiene, ovvero omette di indicare, nei medesimi documenti, informazioni la cui comunicazione è prescritta dalla Legge.

◆ *Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.).*

I revisori che con l'intenzione d'ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto nelle relazioni o nelle altre comunicazioni previste dalla legge, attestano il falso ovvero occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di una società, o di un ente sottoposto a revisione, si rendono responsabili del reato in questione. La norma in questione è stata abrogata dall'art. 37 co. 34 del d. lgs. 39/2010, contestualmente introducendo all'art. 27 d. lgs. n. 39/2010 il delitto di "Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale", senza però prevedere in relazione ad esso la responsabilità amministrativa degli enti, sorge quindi un problema di coordinamento con il d. lgs. 231/2001 che fa riferimento ancora all'articolo abrogato del codice civile, con la conseguenza che la nuova fattispecie **non potrà ritenersi applicabile all'ente** in forza del principio di legalità ex art. 2 D. lgs. n. 231/2001.

◆ *Impedito Controllo (art. 2625 c.c.)*

Si realizza quando, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, si impedisca o si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o al revisore contabile.

◆ *Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)*

Si realizza quando, al di fuori dei casi legittimi di riduzione del capitale sociale, si restituiscano, anche in forma simulata, i conferimenti ai soci o si liberino i medesimi dall'obbligo di eseguirli.

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	Versione 4.0 14/10/2024  Pagina 17 di 113
--	--	--

- ◆ *Illegale ripartizione di utili o di riserve (art. 2627 c.c.)*  
 Si ha tale reato quando vengano ripartiti utili, acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, o quando vengano ripartite riserve, anche non costituite con utili, che non possano essere distribuite.
- ◆ *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)*  
 La norma è diretta alla tutela dell'effettività e integrità del capitale sociale e si configura tale reato quando vengono acquistate o sottoscritte azioni o quote sociali o della società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
- ◆ *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)*  
 Si realizza quando si operino riduzioni di capitale o fusioni con altra società o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori e che cagionino a loro un danno.
- ◆ *Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)*  
 Consiste nel formare o aumentare fittiziamente il capitale della società, mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; nel sottoscrivere reciprocamente azioni o quote; nel sopravvalutare in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti o il patrimonio della società, in caso di trasformazione.
- ◆ *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)*  
 Sono puniti a querela della persona offesa i liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.
- ◆ *Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)*  
 È punito chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.
- ◆ *Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)*  
 L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	Versione 4.0 14/10/2024  Pagina 18 di 113
--	--	--

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (2), o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi. In particolare il reato si configura laddove uno dei menzionati soggetti ometta di comunicare la titolarità di un proprio interesse, personale o per conto di terzi, in una determinata operazione della società ovvero l'amministratore delegato, portatore di analogo interesse, ometta di astenersi dal compimento dell'operazione.

◆ *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)*

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

◆ *Infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.)*

L'articolo in commento sanziona gli amministratori, direttori generali e liquidatori che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione di beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società undanno patrimoniale.

◆ *Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)*

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di procurare, per sé od altri, un ingiusto profitto. Il reato è costruito come un reato comune che può essere commesso da chiunque ponga in essere la condotta criminosa.

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	Versione 4.0 14/10/2024  Pagina 19 di 113
--	--	--

◆ *Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).*

La norma sanziona penalmente il comportamento degli amministratori, direttori generali, dirigenti, preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, nonché di tutti coloro che sono sottoposti alla loro direzione o vigilanza, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

◆ *Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)*

*Vengono altresì puniti gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, nonché chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.*

◆ *Falso in prospetto (art. 173-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)*

Il reato, introdotto dall'art. 34 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (che ha contestualmente abrogato l'art. 2623 c.c.) si configura nei confronti di colui che, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche d'acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie, con modalità tali da indurre in errore i Destinatari del prospetto.

Ai fini dell'integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa all'esame, si precisa che:

- l'autore della condotta illecita deve avere consapevolezza della falsità e intenzione di ingannare i Destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere rivolta al fine specifico di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Esempio: l'Amministratore Delegato fornisce dati falsi (ad es., sulla reale consistenza economico-finanziaria della Società), ingannando, così, i Destinatari di un prospetto.

Nota Bene: le condotte illecite di falso in prospetto, originariamente punite dall'art. 2623 c.c. (abrogato), sono ora sanzionate, con alcune differenze, quali innanzitutto la limitazione della nuova fattispecie alle sole società quotate, dall'art. 173-bis TUF. Si precisa tuttavia che l'art. 25-ter del D.Lgs. 231/01 continua attualmente a richiamare l'abrogata norma civilistica (art. 2623), mentre non fa alcun riferimento al reato introdotto dalla Legge n. 262/2005. Laddove il legislatore avesse voluto mantenere tra i reati che determinano una responsabilità dell'ente anche il falso in prospetto, riformulato dall'art. 173-bis TUF, avrebbe dovuto intervenire sull'art. 25-ter del Decreto. Il fatto che ciò non sia avvenuto comporta l'**inapplicabilità del Decreto al nuovo reato di falso in prospetto nel rispetto del principio di legalità di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 231/2001.**

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	Versione 4.0 14/10/2024  Pagina 20 di 113
--	--	--

## B.2 Individuazione delle aree a rischio

Deve preliminarmente osservarsi che, in virtù della sua natura di Società non quotata, non tutti i reati previsti dall'art. 25-ter sono applicabili a Sev Stante. Sotto un ulteriore profilo, invece, per quanto attiene l'individuazione delle funzioni aziendali coinvolte, occorre tener conto che gran parte dei reati societari sono sussumibili nell'ambito dei reati c.d. "propri", rispetto ai quali la commissione è ipotizzabile unicamente ad opera di coloro che sono titolari della qualifica soggettiva indicata dal legislatore (ad es. gli Amministratori, i Sindaci, ecc.). Tale circostanza non esclude, tuttavia, la possibilità che anche le altre funzioni aziendali siano coinvolte, a titolo di concorso ex art. 110 c.p., nella commissione del reato.

Le attività a rischio individuate con riferimento a questa parte della normativa, sono:

- Acquisizione, elaborazione, valutazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
- Predisposizione del bilancio e delle comunicazioni ai soci e al Sindaco Unico relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- Gestione dei rapporti con i Soci e il Revisore Unico;
- Operazioni relative al capitale sociale;
- Attività dell'assemblea e attività di controllo del Collegio Sindacale

## B.3 Destinatari della parte speciale "B"

Destinatari della presente Parte Speciale sono gli Amministratori, i Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, il Sindaco Unico e gli altri soggetti di SEV STANTE S.R.L. che si trovano in posizione apicale e i soggetti sottoposti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di attività a rischio, qui di seguito denominati "Destinatari".

Per quanto concerne gli Amministratori, il Sindaco Unico e tutti coloro che svolgono funzioni di direzione dell'ente, la legge equipara a coloro che sono formalmente investiti di tali qualifiche anche i soggetti che svolgono tali funzioni "di fatto". Ai sensi dell'art. 2639 c.c., infatti, dei reati societari previsti dal Codice Civile risponde sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo i poteri tipici inerenti la qualifica o la funzione.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e che quindi adottino regole di condotta a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

In particolare la parte speciale del Modello ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui gli esponenti aziendali, i consulenti, i partner e parti terze in relazione al tipo di rapporto in essere con l'ente sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello organizzativo
- fornire all'O.d.V. e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Per raggiungere questo obiettivo è stata redatta apposita check-list (allegato 4) e vari questionari.

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	<i>Versione 4.0 14/10/2024</i>  <i>Pagina 21 di 113</i>
--	--	---

## B.4 Regole di carattere generale

Gli organi sociali di SEV STANTE S.R.L. ed i dipendenti o consulenti nell'ambito delle funzioni ad essi attribuiti hanno l'obbligo di rispettare le norme di legge, del Codice Etico e le regole previste dal presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate.

In coerenza con il Codice Etico e le procedure aziendali, i medesimi hanno l'obbligo di:

- Porre in essere correttamente e legalmente, in modo trasparente e collaborativo, tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, onde fornire un'informazione veritiera e completa sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della realtà aziendale della Società;  
In particolare è fatto divieto di
  - rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi, fuorvianti o, comunque, non rispondenti alla realtà, in particolare sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
  - omettere dati o informazioni imposti dalla legge e dai regolamenti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- Rispettare le disposizioni di legge, i principi contabili e le regole aziendali, ponendo la massima attenzione, professionalità ed accuratezza, nella acquisizione, elaborazione, valutazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
- Assicurare il regolare funzionamento degli organi sociali, agevolando e collaborando con il Sindaco Unico;  
In particolare è fatto divieto di:
  - porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o comunque che ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte dei soci e del Sindaco Unico;
  - determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'Assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.
- Osservare scrupolosamente le norme a tutela dei creditori e dell'integrità ed effettività del capitale sociale.

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	Versione 4.0 14/10/2024
		Pagina 22 di 113

## B.5 Tipologie di reato

Di seguito vengono analizzate le tipologie di reati societari previste del D. Lgs. 231/01, in quanto applicabili all'azienda, nonché le procedure ed i controlli previsti dalla Società per prevenire la commissione dei reati rilevanti.

Fattispecie di reato	Si	No	Note
False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621 bis e 2622 c.c.)	X		
Impedito controllo (art. 2625 c.c.)	X		
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	X		
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	X		
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	X		
Omessa comunicazione del conflitto d'interesse (art. 2629 bis c.c.)	X		
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)	X		
Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)	X		
Corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati (artt. 2635 e 2635 bis c.c.)	X		
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	X		
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	X		
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)		X	Trattasi di società non quotata non soggetta ad autorità pubblica di vigilanza
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)		X	La società non è in liquidazione

Il rischio di frode informatica in danno dello stato o di altro ente pubblico, pur essendo ritenuto di difficile verifica, è prevenuto tramite l'osservanza delle procedure di utilizzo delle risorse informatiche aziendali così come previsto nei regolamenti aziendali.

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	<i>Versione 4.0 14/10/2024</i>  <i>Pagina 23 di 113</i>
--	--	---

## B.6 Protocolli specifici

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole, protocolli e procedure aziendali già citati in precedenza, gli organi sociali di SEV STANTE S.R.L. devono in generale, oltre alla normativa applicabile, conoscere e rispettare:

- codice Etico;
- regole operative di contabilità e finanza nel rispetto delle norme civilistiche e fiscali applicabili;
- documentazione e le disposizioni inerenti la struttura funzionale aziendale ed organizzativa dell'azienda (organigramma);
- il regolamento interno per la gestione ed il trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni;
- sistema disciplinare di cui al CCNL;

Inoltre sono previste:

- riunioni periodiche tra Amministratori, Preposti, Responsabili e Sindaco Unico, con informativa all'Organismo di Vigilanza;
- informazione e formazione dei soggetti responsabili circa la normativa societaria;
- diffusione del Codice Etico;

Ai consulenti e ai partner deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della società. La presente parte speciale dispone a carico degli esponenti aziendali, dei consulenti e dei partner, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno assume nei confronti della società nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, di attenersi ai seguenti principi generali di condotta previsti dal questionario di cui all'allegato 4, in particolare:

- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare i reati sopra descritti;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci un'informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di SEV STANTE S.R.L.;
- osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo
- assicurare il regolare funzionamento di SEV STANTE S.R.L. e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	Versione 4.0 14/10/2024  Pagina 24 di 113
--	--	--

## Punti di controllo con riferimento ai reati societari

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i punti di controllo qui di seguito descritti per le singole Attività Sensibili.

### I. Attività di formazione del bilancio e, in particolare, predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio d'esercizio corredato dalla relazione sulla gestione)

I documenti volti a rappresentare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società devono essere redatti in modo tale che sia garantito il rispetto dei seguenti precetti aziendali:

I.1 i dati e le informazioni, fornite da ciascuna funzione ai fini della redazione dei documenti volti a rappresentare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, devono:

- rispondere a principi di chiarezza e completezza;
- essere interpretate in conformità ai criteri contabili utilizzati per la elaborazione dei dati;
- essere fornite al responsabile della Direzione Amministrativa nel rispetto della tempistica stabilita dalla stessa direzione;
- essere trasmesse al responsabile della Direzione Amministrativa della Società, con l'identificazione dei soggetti che hanno provveduto alla elaborazione dei dati;

I.2 le valutazioni delle singole voci di bilancio e delle relazioni infrannuali, ove redatte, devono essere eseguite in conformità alle disposizioni del Codice Civile e dei regolamenti applicabili, interpretate ed integrate dai Principi Contabili elaborati dall'OIC;

I.3 i documenti volti a fornire una rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società devono esporre e illustrare tutte le informazioni e i dati, anche di carattere complementare, da ritenersi necessari al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione della Società.

Ad integrazione dei suddetti precetti aziendali il responsabile della Direzione Amministrativa, competente alla rilevazione dei dati di bilancio ed alla loro elaborazione ai fini della predisposizione della bozza di bilancio (di seguito il Responsabile Amministrativo), assistito dai consulenti esterni di cui si avvale la Società garantisce:

- i. la veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio ovvero negli altri documenti contabili di cui al presente punto I oltre che nei documenti a questi ultimi connessi.
- ii. la mancanza di elementi o dati che possano ingenerare il dubbio che le dichiarazioni e i dati raccolti contengano elementi incompleti o inesatti;
- iii. la predisposizione di un adeguato sistema di controllo diretto a fornire una ragionevole certezza sui dati di bilancio;
- iv. il rispetto dei punti di controllo previsti dal presente paragrafo.

### II. Operazioni relative al capitale sociale

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	Versione 4.0 14/10/2024  Pagina 25 di 113
--	--	--

Tutte le operazioni sul capitale sociale dell'Ente e delle società da essa direttamente controllate, nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto delle regole di Corporate Governance e delle procedure aziendali all'uopo predisposte. In particolare, le operazioni di acquisto di azioni proprie sono preventivamente autorizzate dall'Assemblea degli azionisti previo parere del Collegio Sindacale.

### III. Attività di controllo svolte dal Revisore (ove nominato) e dal Collegio Sindacale

E' fatto divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale della Società da parte del Collegio Sindacale o del Revisore (ove nominato).

### IV. Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere

A fianco delle regole di Corporate Governance e delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- attivazione di un programma di formazione-informazione periodica del personale rilevante sulle regole di Corporate Governance e sui reati societari;
- previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Revisore (ove nominato) e ODV per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di Corporate Governance;
- trasmissione al Collegio Sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge;
- previsione dell'invio della convocazione delle riunioni di Consiglio d'Amministrazione con ordine del giorno all'ODV;
- formalizzazione e/o aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi ad oggetto l'osservanza della normativa societaria.

## B.7 Attività dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche con controlli a campione delle fasi di ciascuna Operazione a Rischio, evitandoper quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamentecon gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini dell'attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello.

Nello specifico i compiti di vigilanza dell'O.d.V. in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati societari sono i seguenti:

- emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio. Tali istruzioni devono essere scritte e

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	<i>Versione 4.0 14/10/2024</i>  <i>Pagina 26 di 113</i>
--	--	---

- conservate su supporto cartaceo o informatico;
- con riferimento al bilancio, alle relazioni ed alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, l'O.d.V. provvede all'espletamento dei seguenti compiti:
    - o monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali;
    - o esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni della presente parte del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle stesse;
    - o vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire al Sindaco Unico una concreta autonomia nelle loro funzioni di controllo delle attività aziendali;
  - con riferimento alle altre attività a rischio:
    - o svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
    - o valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei reati;

Si ricorda che all'OdV spetta il compito di esaminare i flussi periodici di cui alla Procedura Gestione Flussi Informativi a cui si rinvia.

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale</b>	<i>Versione 4.0 14/10/2024</i>  <i>Pagina 27 di 113</i>
--	--	---

# PARTE SPECIALE “C”

Sicurezza, Igiene e Prevenzione Infortuni

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	Versione 4.0 14/10/2024  Pagina 28 di 113
--	--	--

## C. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE NORME ANTINFORTUNISTICHE

### C.1 Reati rilevanti

Il presente capitolo si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari, come di seguito definiti. Occorre evidenziare che i reati di cui al presente capitolo, a differenza degli altri fin qui previsti dal D. Lgs 231/2001 e sue modifiche, sono reati di natura COLPOSA e come tali possono essere commessi come conseguenza di una violazione di norme o regolamenti nelle materie della sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro. Per la commissione di tali reati, dunque, non occorre la volontà dolosa dell'evento, ma basta una violazione delle disposizioni legali e regolamentari in materia, dalla quale derivi, come conseguenza non voluta, l'infortunio o la malattia comportanti la lesione grave, gravissima o la morte.

Obiettivo del Modello è che tutti i Destinatari adottino e facciano adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dalle norme in materia, incluse quelle regolamentari, al fine di impedire il verificarsi delle violazioni delle disposizioni di cui si tratta e, in conseguenza, dei reati in essa considerati.

A tale proposito, sono state considerate nel presente capitolo le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i seguenti delitti:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.),
- Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, 3° comma e articolo 583 c.p.)

commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui luoghi di lavoro.

L'art. 30 del T.U. 81/2008 letto in combinato disposto con l'art. 25 septies del d. lgs. 231/2001 prevede che il Modello Organizzativo idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche debba essere adottato ed efficacemente attuato assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	Versione 4.0 14/10/2024  Pagina 29 di 113
--	--	--

## C.2 Individuazione Aree ed attività a rischio

Stante la tipologia dei reati qui contemplati, si ritiene che tutte le aree di attività aziendale ove opera personale dipendente, siano a rischio di commissione degli stessi, pur se con differenti tipologie e gradi di rischio. Più specificatamente risultano essere a rischio le seguenti aree di attività aziendale:

- formazione, informazione, addestramento e gestione
- sorveglianza sanitaria e sulla sicurezza fisica
- gestione delle emergenze
- luoghi di lavoro, attrezzature di lavoro, disposizioni per la protezione individuale, impianti ed apparecchiature elettriche, cantieri temporanei o mobili, costruzioni o lavori in quota, segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro, movimentazione manuale carichi, videoterminali, agenti fisici, agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, esposizione all'amianto, agenti biologici atmosfere esplosive

Destinatari del presente capitolo, denominati "Destinatari", sono:

1. l'Amministratore Delegato a cui vengano conferiti poteri di decisione e di spesa in ordine all'apprestamento delle attività necessarie ad assicurare l'osservanza degli obblighi previsti dagli artt. 30 D. lgs 81/2008 e 25 septies L. 231/02; questi riveste la qualità di "Datore di lavoro" ai sensi e per gli effetti di cui al T.U. in materia di Sicurezza (art. 2, comma 1, lett. b, D. Lgs. 81/2008) in quanto dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, è responsabile di ogni aspetto e di ogni adempimento relativo agli obblighi in materia di:
  - igiene e sicurezza sul lavoro
  - prevenzione infortuni;
 In assenza di nomina da parte del C.d.a. dell'Amministratore Delegato con deleghe in materia di igiene ambientale, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, risponderà l'intero organo amministrativo o l'amministratore unico che quindi assume la qualità di "Datore di lavoro"
2. i dirigenti o Dipendenti qualificati come quadri dal CCNL di categoria, che in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, attuano le direttive del datore di lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa (art. 2, comma 1, lettera d, D. Lgs 81/2008) risultando onerati di programmare, predisporre ed organizzare le linee direttive per l'attuazione delle misure preventive o protettive a tutela dei Lavoratori;
3. i preposti alle singole funzioni aziendali che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllando la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art. 2, comma 1, lettera e, D. Lgs. 81/2008);
4. il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ("RSPP") della Società al quale sono demandate specifiche responsabilità in materia, ai sensi del T.U. in materia di Sicurezza (D.Lgs. 81/2008);
5. il medico competente, nominato ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 39, 40 e 41 del T.U. in materia di Sicurezza (D. Lgs. 81/2008);
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, di cui agli artt. 47 e 50 del T.U. in materia di Sicurezza (D. Lgs. 81/2008);
7. I Lavoratori.

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	<i>Versione 4.0 14/10/2024</i>  <i>Pagina 30 di 113</i>
--	--	---

### C.3 Organizzazione Interna per la Prevenzione e Protezione

La Società si è adeguata alle disposizioni in materia di sicurezza, anche attraverso la predisposizione di un sistema di deleghe di funzioni e poteri.

Con riguardo alla predisposizione del Servizio di Prevenzione e Protezione, quale previsto dalla legge, il "Datore di lavoro" ai sensi dell'articolo 17, lettera b del 4, comma 4 del T.U. in materia di Sicurezza (D. Lgs. 81/2008), ha nominato un **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)** esterno, così come previsto dall'art. 34 d.lgs. 81/2008 in combinato disposto con l'allegato II della stessa normativa. L'azienda ha anche provveduto ad individuare correttamente quale datore di lavoro a mezzo delega il Presidente del C.d.A. Sig. Gianni dalle Rive.

Le competenze ed attribuzioni specifiche del RSPP, designato dal Datore di Lavoro, a cui risponde e del cui servizio il Datore di Lavoro si avvale, consistono nel coordinamento del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, i cui compiti consistono in particolare nel:

- coadiuvare il Datore di lavoro nell'individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale di cui il nominato RSPP dovrà essere sempre al corrente in modo aggiornato;
- elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive conseguenti alla valutazione dei rischi (DVR), ed i sistemi di controllo di tali misure;
- elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- proporre i programmi di formazione ed informazione dei lavoratori;
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro, nonché alle riunioni periodiche annuali sulla sicurezza;
- fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'impresa in generale e quelle relative alle procedure di primo soccorso, lotta antincendio ed evacuazione;

l'RSPP è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle funzioni attribuite.

Il **Datore di Lavoro**, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa, in concorso con i soggetti in posizione apicale è obbligato, a:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale</b>	<i>Versione 4.0 14/10/2024</i>  <i>Pagina 31 di 113</i>
--	--	---

disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	Versione 4.0 14/10/2024  Pagina 32 di 113
--	--	--

- g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- j) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- k) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- l) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- m) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera q);
- n) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- o) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- p) comunicare all'INAIL, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- q) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 e cioè in ordine alla valutazione dei rischi ed alla designazione dell'RSPP, del Medico Competente ed alle attività di prevenzione incendi, primo soccorso ed evacuazione dei luoghi di lavoro;
- r) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- s) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- t) convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
- u) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- v) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

**l Preposti**, ovvero coloro che sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei dipendenti ed esercitando un

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale</b>	<i>Versione 4.0 14/10/2024</i>  <i>Pagina 33 di 113</i>
--	--	---

funzionale potere di iniziativa, sono obbligati, secondo le loro attribuzioni e competenze a:

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	<i>Versione 4.0 14/10/2024</i>  <i>Pagina 34 di 113</i>
--	--	---

- a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di lavoro collettivi e dei DPI messi a loro disposizione e, in caso di persistenza dell'inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 T.U. 81/08.

I **Lavoratori** sono obbligati a prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle proprie azioni o omissioni, conformemente alla formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Essi devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo presenti;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	<i>Versione 4.0 14/10/2024</i>  <i>Pagina 35 di 113</i>
--	--	---

Al **Medico Competente** sono attribuite le responsabilità ed i compiti di cui agli articoli 25, 38, 39, 40 e 41 del T.U. in materia di Sicurezza (d.lgs. 81/2008).

## C.4 Individuazione delle funzioni aziendali corrispondenti

Nell'ambito dell'organizzazione del lavoro della società, Il Presidente del C.d.A. quale legale rappresentante ai vertici dell'organizzazione aziendale e giusta delega di individuazione del C.d.A. riveste anche la qualifica di datore di lavoro ex d. lgs. 81/2008 con tutte le conseguenti attribuzioni e responsabilità che tale qualifica comporta e quale titolare di ogni potere in riferimento a tale specifico settore rappresentando la società in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Ai sensi di legge, come da comunicazione del 17 giugno 2013, in data 18 dicembre 2008 è stato altresì eletto l'RLS (Rappresentante dei Lavoratori sulla Sicurezza).

## C.5 Misure Generali di Tutela

Oltre alla predisposizione ed aggiornamento periodico del Documento di Valutazione dei Rischi con i relativi documenti di valutazione dei rischi specifici e all'adozione dei documenti di valutazione dei rischi da interferenza, l'azienda pone in essere le seguenti misure generali di tutela:

- la programmazione e la destinazione di adeguate risorse economiche, umane ed organizzative necessarie per il rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza, per la verifica della loro attuazione e per la vigilanza sull'osservanza degli adempimenti prescritti;
- i processi produttivi sono programmati in modo tale da ridurre al minimo l'esposizione a rischio dei lavoratori, in relazione ai rischi individuati nel DVR;
- gli ambienti di lavoro, le attrezzature, le macchine e gli impianti sono regolarmente oggetto di manutenzione e vengono seguiti dei programmi di verifica periodica;
- le vie di esodo, le uscite di emergenza, l'attrezzatura di pronto soccorso ed i presidi di sicurezza sono contraddistinti da apposita segnaletica a norma di legge, al fine di richiamare con immediatezza l'attenzione su situazioni costituenti pericolo o sui comportamenti da adottare per prevenirlo e combatterlo;
- i compiti e le mansioni sono affidate ai lavoratori tenendo conto delle loro capacità e delle condizioni di salute;
- il rispetto delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e l'utilizzo dei DPI sono costantemente monitorati da parte dei dirigenti e/o preposti, che ne esigono l'osservanza, segnalando al datore di lavoro o suo delegato per gli opportuni provvedimenti, anche disciplinari, le ipotesi di violazione.

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	<i>Versione 4.0 14/10/2024</i>
		<i>Pagina 36 di 113</i>

## C.6 Attività di Monitoraggio e Controllo

In linea con quanto previsto dal T.U. della Sicurezza (D. Lgs. 81/08), il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, per tale intendendosi insieme delle persone, sistemi e mezzi, esterni o interni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori, ha provveduto, migliorandone nel tempo l'efficacia, ad implementare un Sistema di Prevenzione e Protezione che prevede, oltre all'adempimento delle disposizioni normative vigenti, lo svolgimento di una serie di attività, riunioni di coordinamento e verifiche atte a garantire un periodico monitoraggio dello stato della sicurezza dei lavoratori all'interno dell'ambiente di lavoro, senza dimenticare che tale sensibilità aziendale nei confronti di questo tema è confermata anche dall'aver voluto, adottato ed implementato in ambito sicurezza delle procedure in conformità alle Linee Guida UNI INAIL 2001 e alla Guida Operativa Lavoro Sicuro; l'Ente ha altresì conseguito la certificazione UNI ISO 45001.

Il "Sistema di Prevenzione e Protezione" della Società si compone di:

- Documenti descrittivi dello stato del Sistema, quali:
  - o Documento di Valutazione dei Rischi integrato con il Documento di valutazione dei rischi specifici e da interferenza, redatto e conservato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 28 T.U. in materia di sicurezza (D.lgs. 81/08), ai sensi della stessa norma la società ha dato anche avvio alla valutazione del rischio stress lavoro correlato entro i termini di legge.
  - o Verbali delle riunioni almeno annuali tra RSPP, Datore di Lavoro o suo Delegato, Medico Competente e R.L.S. ex. art 35 T.U. in materia di sicurezza (D.lgs. 81/08).
  - o Certificazione di conformità degli impianti elettrici per ciascuna area/padiglione aziendale.
- Riunioni di coordinamento, consuntivazione o aggiornamento:
  - o Riunioni periodiche (di regola mensili) di aggiornamento tra il RSPP ed i singoli preposti.
  - o Riunioni periodiche annuali di prevenzione e protezione dai rischi, tra il Datore di Lavoro o suo rappresentante, l'RSPP, il Medico Competente e il R.L.S. ex. art 35 T.U. in materia di sicurezza (D.lgs. 81/08)

Nell'ambito delle procedure di gestione sicurezza l'azienda prevede:

- A. La verifica del rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge, relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, nonché degli adempimenti degli obblighi giuridici relativi alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti, mediante:
  - a) sopralluogo bimestrale da parte dell'RSPP affiancato dai Dirigenti e Preposti aziendali di volta in volta coinvolti e, ove necessario, dal Datore di lavoro o suo rappresentante, del quale viene redatto apposito verbale sottoscritto dall'RSPP;
  - b) aggiornamento del DVR e dei relativi allegati, di regola biennale, in presenza di variazioni significative del processo produttivo o del rischio o nel caso di introduzione di nuovi processi produttivi, macchinari o attrezzature, a cura dell'RSPP e validazione da parte del Datore di Lavoro con coinvolgimento, ove necessario, del Medico Competente;
  - c) esame congiunto tra Datore di Lavoro e RSPP, relativamente agli acquisti di nuove tipologie di attrezzature o macchinari al fine di verificarne preventivamente l'idoneità e la conformità ai predetti standard tecnico strutturali di legge;
  - d) tempestiva comunicazione da parte dell'Amministrazione all'RSPP, ed al Medico Competente della previsione concreta ed attuale di nuovi investimenti produttivi e

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	Versione 4.0 14/10/2024  Pagina 37 di 113
--	--	--

variazioni dell'attività aziendale che possono avere un riflesso sulla adeguatezza della valutazione dei rischi e della predisposizione delle relative misure di prevenzione e protezione.

- B. La verifica delle attività di natura organizzativa relative alla sicurezza e prevenzione quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, mediante:
- a) Revisione ed eventuale aggiornamento periodico, almeno biennale o comunque in presenza di modifiche sostanziali, del Piano delle Emergenze e pronto soccorso, documentalmente verbalizzata dall'RSPP;
  - b) Segnalazione tempestiva da parte della Funzione Personale all'RSPP di ogni cessazione o trasferimento dei componenti le squadre antincendio e pronto soccorso già nominati; ove tali variazioni determinino la necessità di una integrazione delle squadre, l'Amministrazione vi provvede su segnalazione dell'RSPP e provvede altresì alla necessaria formalizzazione e comunicazione;
  - c) Verifica da parte del SPP o dell'Ufficio Risorse Umane, nonché verifica periodica da parte dell'Organo di Vigilanza che tutti i componenti delle squadre antincendio e pronto soccorso abbiano effettuato i previsti corsi di formazione specifica ai sensi di legge, e che i nuovi incaricati siano avviati alla frequenza di detti corsi nei termini di legge;
  - d) Mantenimento da parte dell'RSPP di uno scadenziario degli obblighi di formazione periodica triennale per gli addetti al pronto soccorso per l'organizzazione e l'avvio ai corsi di aggiornamento obbligatori;
  - e) Adozione di un Protocollo di gestione degli appalti a ditte esterne contenente l'indicazione degli adempimenti relativi alla sicurezza, il regolamento generale per lo svolgimento dei lavori all'interno dell'azienda, verbali di sopralluogo e coordinamento. La responsabilità dell'adempimento del protocollo appalti è attribuita al Datore di lavoro, il quale archivia e tiene a disposizione dell'Organismo di Vigilanza la relativa documentazione in originale.
- C. La verifica delle attività di sorveglianza sanitaria mediante:
- a) Mantenimento da parte dell'Ufficio Personale di uno scadenziario degli adempimenti periodici di sorveglianza sanitaria, con preavviso al Medico Competente per l'effettuazione delle visite periodiche che vengono effettuate in azienda;
  - b) Avvio di ogni nuovo assunto a visita medica preventiva presso il medico Competente, a cura dell'Ufficio Personale;
  - c) Archiviazione e conservazione, a cura dell'Ufficio Personale, in ciascuna cartella individuale degli esiti d'idoneità/inidoneità delle visite mediche effettuate dal Medico Competente; Ove l'inidoneità sopravvenga, il Datore di Lavoro, d'intesa con il responsabile dell'area alla quale è adibito il dipendente e/o di altra area aziendale, individua, ove possibile, una diversa posizione lavorativa e provvede a verificarne l'idoneità mediante riavvio al Medico Competente.
- D. La verifica relativa alle attività di informazione/formazione dei lavoratori mediante:
- a) Compilazione, conservazione ed archiviazione da parte dell'Ufficio Personale di verbale scritto di avvenuta formazione/informazione in ingresso relativo ai rischi generali dell'attività lavorativa;
  - b) Compilazione, conservazione ed archiviazione da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione di scheda individuale per ciascun lavoratore nella quale viene riportata la consegna dei D.P.I. con le relative sottoscrizioni;

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale</b>	<i>Versione 4.0 14/10/2024</i>
		<i>Pagina 38 di 113</i>

- c) Compilazione, conservazione ed archiviazione da parte del Servizio Prevenzione e Protezione di scheda individuale per ciascun lavoratore nella quale viene

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	Versione 4.0 14/10/2024  Pagina 39 di 113
--	--	--

riportata la consegna dei materiali informativi, l'effettuazione dell'affiancamento in fase di inserimento da parte di personale esperto, la partecipazione a corsi di formazione specifica e periodica, l'indicazione di eventuali trasgressioni a regole di prevenzione e protezione comminate dal Datore di Lavoro;

- d) Compilazione a cura dell'RSPP e conservazione ed archiviazione da parte dell'Ufficio del Personale, dei verbali di piano di addestramento/formazione del personale per ogni corso formativo rivolto al personale;
- E. L'RSPP propone i corsi specifici di formazione per gli addetti a macchinari trasporto e movimentazione carichi, per particolari tipologie di lavorazioni, nonché macchine utensili, conservando ed archiviando la relativa verbalizzazione; a questo proposito l'RSPP vigila affinché siano messe in atto le procedure e siano seguite alla lettera le istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori mediante sopralluoghi periodici ed a sorpresa sui luoghi di lavoro, dei quali viene redatto apposito verbale sottoscritto dall'RSPP. Ove siano riscontrate inadempienze, violazione di procedure e di istruzioni, l'RSPP trasmette il verbale all'Organismo di Vigilanza per l'avvio degli opportuni provvedimenti di carattere disciplinare nonché cura le necessarie azioni correttive;
- F. Nell'ambito della procedura infortuni e incidenti, l'RSPP verifica il rispetto delle procedure ed istruzioni del lavoro in sicurezza e, ove ne accerti la violazione, trasmette apposita comunicazione all'Organismo di Vigilanza per l'avvio degli opportuni provvedimenti di carattere disciplinare nonché cura le necessarie azioni correttive;
- G. L'RSPP dovrà inoltre provvedere a periodiche comunicazioni, almeno annuali, scritte ai Dirigenti e Preposti aziendali, nelle quali viene evidenziata la situazione infortunistica complessiva, rammentando gli obblighi generali e specifici di verifica e vigilanza del rispetto delle procedure e delle istruzioni del lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori, nell'ambito di questo preciso compito l'RSPP dovrà attivarsi nei confronti dell'Amministrazione dell'azienda ai fini dell'acquisizione della documentazione e certificazione obbligatoria per legge mediante:
- a) Elaborazione di apposita check-list che evidenzia tutte le documentazioni e certificazioni obbligatorie previste dalla legge anche in relazione alla specifica attività aziendale; tale check-list consente la verifica continuativa, della quale viene data verbalizzazione con cadenza almeno semestrale da parte dell'RSPP stesso, della conformità delle acquisizioni documentali e certificatorie di legge. In caso di scadenze, difformità o carenze, l'RSPP sollecita le funzioni aziendali competenti a provvedere alle opportune regolarizzazioni, dandone informazione all'Organismo di Vigilanza.
- H. L'RSPP dovrà dare resoconto circa lo svolgimento delle periodiche verifiche sull'applicazione ed efficacia delle procedure adottate mediante:
- a) Idonea verbalizzazione in apposito Registro dei verbali dell'Organismo di Vigilanza con pagine numerate progressive delle verifiche periodiche ed a campione, nonché di quelle rese necessarie a fronte di specifiche informazioni ricevute da parte dell'Organismo di Vigilanza medesimo in conformità a quanto previsto dal presente Modello. Laddove l'Organismo di Vigilanza riscontri situazioni di non applicazione delle procedure adottate mediante il Modello, ne dà comunicazione al Datore di Lavoro per l'avvio degli eventuali procedimenti disciplinari nonché verifica le cause che hanno determinato la non applicazione e definisce gli adeguati interventi sottoponendo le relative proposte all'Organo Amministrativo per la conseguente adozione.

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	<i>Versione 4.0 14/10/2024</i>  <i>Pagina 40 di 113</i>
--	--	---

- I. L'O.d.V., da parte sua, dovrà redigere relazione periodica scritta almeno semestrale indirizzata al Presidente del C.d.A. in materia di sicurezza e, per suo tramite, al Consiglio di amministrazione e al Sindaco Unico, relativa alle verifiche effettuate ed allo stato dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure e dei protocolli adottati nell'ambito del Modello 231.

L'azienda dispone inoltre:

- del piano di emergenza aziendale, ivi inclusa la procedura di pronto soccorso
- del DVR opportunamente integrato con il documento di valutazione dei rischi specifici e da interferenza
- squadre di pronto soccorso e prevenzione incendi e gestione delle emergenze
- di verbali di inchiesta infortunio
- della consulenza del medico competente ai sensi di legge.

Inoltre il presente Modello Organizzativo ha la funzione di fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali. Per raggiungere questo obiettivo sono state redatte apposite check list di cui in allegato 5 ed il questionario delle procedure di cui in allegato 6.

Quindi nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti aziendali sono tenuti in generale a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi che governano questo settore. Nell'espletamento delle rispettive attività-funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti aziendali sono tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- Il Codice Etico;
- Le istruzioni e le attività organizzative di informazione, formazione, prevenzione e sorveglianza riferite alla generale tutela sul lavoro;
- Il regolamento per la qualificazione delle imprese da interpellare nelle gare per forniture di personale, appalti e servizi (di cui al sistema di gestione adottato);
- Le procedure di verifica periodica dell'applicazione ed efficacia delle procedure (di cui al sistema di gestione adottato);
- Le procedure operative volte a garantire l'attuazione delle direttive in materia di tutela del lavoro (di cui al sistema di gestione adottato);
- Il regolamento del servizio di prevenzione e protezione (di cui al sistema di gestione adottato);

Ai consulenti, partner, fornitori e parti terze deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte dell'azienda, con esplicito richiamo alla pubblicazione di tali documenti (in tutto od in parte) sul sito dell'azienda.

## C.7 Flussi Informativi e attività dell'organismo di Vigilanza

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di monitorare efficacemente le misure di prevenzione e protezione poste in atto dalla Società allo scopo di prevenire gli infortuni sul lavoro, evitando al contempo inutili sovrapposizioni con l'attività di controllo già delegata alle strutture aziendali competenti, si prevede pervengano all'Organismo di Vigilanza, con le scadenze predefinite e per la parte di competenza in relazione alle attività svolte dalla Società, i flussi informativi di cui alla **Procedura gestione dei flussi informativi**.

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale</b>	<i>Versione 4.0 14/10/2024</i>  <i>Pagina 41 di 113</i>
--	--	---

Nell'ambito delle proprie competenze, l'Organismo di vigilanza potrà effettuare verifiche a campione, periodiche od occasionali, in merito al rispetto delle norme in materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro, dandone atto nel verbale di propria competenza e nella relazione periodica all'organo amministrativo.

Ove riscontri inadempienze, ne darà tempestiva segnalazione all'RSPP e al Datore di Lavoro per i necessari interventi correttivi e sanzionatori.

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	<i>Versione 4.0 14/10/2024</i>  <i>Pagina 42 di 113</i>
--	--	---

## C.8 Informazione e Formazione

In base al sistema di prevenzione e protezione adottato dalla Società e ai sensi di quanto previsto dagli articoli 36 e 37 T.U. in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/08), tra i compiti del Datore di Lavoro rientrano anche i seguenti:

- provvedere affinché tutti i lavoratori, che prestano servizio subordinato o ausiliario o autonomo, ricevano un'adeguata informazione sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'unità locale in generale e sui rischi specifici cui gli stessi lavoratori siano esposti in relazione all'attività svolta nei rispettivi posti di lavoro, nonché circa le misure e le attività di protezione e prevenzione aziendali adottate, rendendo note le norme essenziali di prevenzione, sicurezza ed igiene mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle stesse o comunque con ogni altro mezzo idoneo a renderne più utile ed immediata la conoscenza, secondo le regole di cui all'articolo 36 del T.U. in materia di sicurezza (D. Lgs. 81/08), anche mediante appositi corsi di formazione in aula;
- provvedere affinché tutti i lavoratori, che prestino servizio subordinato o ausiliario o autonomo, ricevano una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni, secondo le regole di cui all'articolo 37 del del T.U. in materia di sicurezza (D. Lgs. 81/08);
- disporre, controllare ed esigere, anche in applicazione di norme disciplinari, che i lavoratori tutti osservino le norme di legge e le disposizioni interne in materia di sicurezza e igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente, in particolare utilizzando i mezzi di protezione collettivi messi a loro disposizione e i dispositivi di protezione individuali da fornire loro, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Tutta la formazione erogata viene regolarmente rendicontata mediante redazione di verbale da inserire in ciascuna cartella personale ed in una raccolta, preferibilmente informatica, a cura del RSPP.

Per quanto concerne l'informazione e la formazione relativa al presente Modello Organizzativo, l'Organismo di Vigilanza organizzerà o si farà promotore dell'organizzazione di sessioni formative dirette ai Destinatari. Tale formazione sarà riproposta con cadenza triennale, e comunque nel caso in cui si renda necessario e/o opportuno aggiornare i Destinatari in merito ad eventuali modifiche normative e/o organizzative della Società ovvero nel caso risulti modificato il novero dei Destinatari.

In definitiva i compiti di vigilanza dell'O.d.V. in relazione all'osservanza del Modello, per quanto concerne i reati di cui all'art. 25 septies sono i seguenti:

- emanare e/o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nelle aree a rischio come evidenziate nella presente parte speciale del Modello. Tali istruzioni devono essere conservate su supporto cartaceo o informatico;
- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni della presente parte del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle stesse.

## C.9 Sanzioni

A coloro che violano le disposizioni del Modello in materia sono applicate le specifiche sanzioni

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale</b>	<i>Versione 4.0 14/10/2024</i>  <i>Pagina 43 di 113</i>
--	--	---

disciplinari previste dalla Parte Generale del Modello medesimo.

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale</b>	<i>Versione 4.0 14/10/2024</i>  <i>Pagina 44 di 113</i>
--	--	---

# PARTE SPECIALE “D”

## Altri Reati

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	Versione 4.0 14/10/2024  Pagina 45 di 113
--	--	--

## D. ALTRI REATI

### D.1 Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita

Il D.lgs. 231/2007 ha introdotto una nuova previsione di reati rilevanti all'art. 25-octies del D.lgs. 231/01, che possono comportare una responsabilità dell'Ente; il D. Lgs. n. 195 del 2021, attuativo della Direttiva Europea n. 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale entrato in vigore il 15 dicembre 2021, ha inciso le norme del Codice penale e nello specifico il reato di ricettazione ex art. 648 c.p., il riciclaggio art. 648-bis c.p., l'autoriciclaggio art. 648-ter.1 c.p. e l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita art. 648-ter c.p., estendendo il novero delle attività criminose da cui generano i beni riciclati, con l'effetto che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle condotte costitutive dei reati di cui sopra potranno provenire indifferentemente da qualsiasi reato, dunque, non più solo da fattispecie delittuose dolose, ma altresì da fattispecie contravvenzionali e da delitti colposi.

◆ *Ricettazione (art. 648 c.p.)*

Si realizza quando taluno, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. Il reato di ricettazione si configura anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. Tale reato è punito anche senza il requisito della transnazionalità.

◆ *Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)*

Si realizza quando si sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo o compie in relazione ad essi operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Tale reato è punito anche senza il requisito della transnazionalità.

◆ *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)*

Si realizza quando si impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. Tale reato è punito anche senza il requisito della transnazionalità.

◆ *Autoriciclaggio (art. 648 ter-1 c.p.)*

Si realizza quando un soggetto, avendo commesso o concorso a commettere un delitto ~~non colposo~~, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	Versione 4.0 14/10/2024  Pagina 46 di 113
--	--	--

## D.2 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies.1 D. Lgs. n. 231/2001)

In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
- b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Nello specifico caso dell'art. 25 octies.1 introdotto dal D.Lgs. 184/2021, i reati presupposto richiamati sono:

- ***Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti***  
(art. 493 ter c.p.)

Tale fattispecie di reato punisce chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, strumenti di pagamento immateriali, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro strumento o documento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti. La norma in esame punisce chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

- ***Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti***  
(art. 493 quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	Versione 4.0 14/10/2024  Pagina 47 di 113
--	--	--

altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro

**- Frode informatica**  
(art. 640 ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

Delle tre fattispecie delittuose, va considerato che due di esse (quelle di cui agli artt. 493 ter e 494 quater c.p.) sono totalmente “nuove” rispetto al corredo dei reati presupposto menzionati dal Decreto legislativo n. 231/2001, mentre per quanto attiene alla frode informatica ex art. 640 ter, pur in termini parziali e nella versione prescrittrice antecedente alla modifica del D. Lgs. 184/2021, la stessa fattispecie era già richiamata dall’art. 24 (cfr. *supra* Parte Speciale A), ma con una rilevanza ridotta, ovvero solo se commessa «in danno dello Stato o di altro ente pubblico» (ipotesi di danno che è stato poi esteso all’“Unione Europea” con il D. Lgs. 75/2020).

Con il D. Lgs. 184/2021 il reato di frode informatica ex art. 640 ter c.p. viene re-introdotta nel D. Lgs. 231/2001 attraverso il nuovo art. 25 octies.1. pertanto la frode informatica rimane presente nel D. Lgs. 231/2001 nelle sue due distinte ed autonome “versioni”:

- nell’art. 24, quale reato punibile laddove commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione Europea;
- nell’art. 25 octies.1, quale reato punibile anche nei confronti di un soggetto privato altresì, nell’ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

### D.3 Criminalità Organizzata

La L. 94/09 “*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*”, approvata lo scorso 15.07.09 ha introdotto nel D. Lgs. 231/01 la previsione di cui all’art. 24 ter “*Delitti di Criminalità Organizzata*”. In particolare è prevista la responsabilità amministrativa degli enti nel caso di commissione dei seguenti reati:

◆ *Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)*

La fattispecie in esame punisce la semplice partecipazione ad una associazione per delinquere (gruppo costituito da almeno tre persone associate allo scopo di commettere delitti) oltre che la promozione o costituzione od organizzazione dell’associazione medesima. La fattispecie di

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	Versione 4.0 14/10/2024  Pagina 48 di 113
--	--	--

partecipazione è integrata da un qualunque contributo all'associazione con la consapevolezza del vincolo associativo, non essendo necessario che i reati-fine siano realizzati. Si consideri che per configurare tale contributo è bastevole qualunque figura di aiuto, per esempio la agevolazione nell'ottenimento della disponibilità a qualunque titolo di immobili.

◆ *Associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.)*

Differisce dal precedente reato per la tipologia dell'associazione criminale. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

◆ *Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)*

Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

2. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

3. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.

4. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

*Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)*

La fattispecie in esame punisce chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, nonché prevede un sistema sanzionatorio rafforzato per l'ipotesi in cui dal sequestro derivi comunque la morte, anche quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata.

◆ *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.p.r. 309/1990)*

I requisiti della partecipazione a questo tipo di associazione criminale sono i medesimi di cui all'art. 416 c.p.c., è da tenere presente che l'art. 74 d.p.r. 309/90 include tra i reati fine il fatto di chi "senza l'autorizzazione dell'art. 17 coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre, mette in vendita, cede o riceve, a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene sostanze stupefacenti o psicotrope".

## D.4 Reati Informatici

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	Versione 4.0 14/10/2024  Pagina 49 di 113
--	--	--

In particolare è prevista la responsabilità amministrativa degli enti nel caso di commissione dei seguenti reati ai sensi dell'art. 24 bis D. L.gs. n. 231/2001:

- ◆ *Falsità in documento informatico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)*  
 Qualora le falsità di cui al Capo III del Titolo VII del c.p. riguardino un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria si applicano le disposizioni del capo stesso riguardanti gli atti pubblici
- ◆ *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.):*  
 Si realizza nel caso in cui un soggetto, abusivamente, si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.
- ◆ *Detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)*  
 Si realizza nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.
- ◆ *Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)*  
 Si realizza nel caso in cui un soggetto, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.
- ◆ *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater).*  
 Si realizza nel caso in cui un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrente tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa.  
 Il reato potrebbe astrattamente realizzarsi nell'ipotesi di condotta tenuta allo scopo di intercettare fraudolentemente le comunicazioni di enti concorrenti nella partecipazione di gare d'appalto o strategie di mercato di enti concorrenti.
- ◆ *Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies).*  
 Si realizza nel caso in cui un soggetto, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	Versione 4.0 14/10/2024  Pagina 50 di 113
--	--	--

- ◆ *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.).*  
 Si realizza distruggendo, deteriorando o rendendo, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui.  
 La fattispecie in esame potrebbe astrattamente realizzarsi laddove venga cancellata la memoria di un terminale senza previa autorizzazione del titolare.
- ◆ *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.).*  
 Si realizza con la distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità.
- ◆ *Danneggiamento dei sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)*  
 Si realizza nel caso in cui un soggetto, mediante le condotte di cui all'art. 635bis c.p. ovvero attraverso l'induzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, renda in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.  
 Ad esempio la fattispecie in esame potrebbe astrattamente realizzarsi con l'introduzione di malware atti a distruggere, danneggiare o rendere inservibile od ostacolare il funzionamento di un sistema informatico altrui.
- ◆ *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)*  
 La fattispecie di reato risulta quella descritta all'art. 635 quater c.p. quando abbia ad oggetto sistemi pubblici o di pubblica necessità.
- ◆ *Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)*  
*Si ritiene che detta ipotesi di reato non sia astrattamente applicabile a SEV STANTES.R.L. poiché realizzabile solo da parte di un soggetto che presta servizio di certificazione di firma elettronica.*

## D.5 Individuazione delle aree a rischio

Le attività a rischio individuate con riferimento alla sopra citata normativa, sono:

- La gestione delle operazioni che per caratteristiche, entità o natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, inducano a ritenere - in base agli elementi a disposizione ed utilizzando la normale diligenza - che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire da delitto (Operazioni a Rischio). In relazione alla tipologia di reati di cui al punto D.1 le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere le operazioni finanziarie o commerciali poste in essere con persone fisiche e giuridiche residenti nei paesi a rischio individuati nelle c.d. "Liste Paesi" e/o con persone fisiche o giuridiche collegate ai reati di criminalità organizzata transnazionale di ricettazione, riciclaggio impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita riportanti nelle c.d. "Liste Nominative" entrambi rinvenibili nel sito Internet dell'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia ex Ufficio Italiano Cambi o pubblicate da altri organismi

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	<i>Versione 4.0 14/10/2024</i>  <i>Pagina 51 di 113</i>
--	--	---

nazionali e/o internazionali riconosciuti, o società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopra indicati o da soggetti a rischio reati di cui al presente Modello.

Si richiamano, in particolar modo, le operazioni svolte nell'ambito di attività di approvvigionamento internazionale che possono originare flussi finanziari diretti verso paesi esteri. Per quel che concerne le locazioni d'immobili di proprietà dell'ente, in astratto configurabili come attività a rischio, si ritengono sufficienti gli usuali adempimenti esistenti (notifica all'autorità di Pubblica Sicurezza).

- L'utilizzo da parte dei soggetti di SEV STANTE S.R.L. dei sistemi di pagamento virtuali;
- Con riferimento ai reati informatici, le aree di attività a rischio interessano numerosi processi, e principalmente la gestione dei sistemi informativi e della sicurezza IT, che comprende in via esemplificativa:
  - la gestione delle utenze;
  - la gestione degli accessi e dei profili di autorizzazione;
  - la gestione della sicurezza fisica e logica di server, banche dati, applicazioni, client, reti di telecomunicazione, e le relative attività di manutenzione a aggiornamento;
  - la protezione della rete aziendale attraverso protezioni firewall, programmi antivirus, filtri antispam e antiphishing;
  - la gestione e protezione della postazione di lavoro (es. installazione di software e applicazioni, licensing, nonché l'utilizzo in generale dei dispositivi assegnati quali pc, smartphone, tablet, memorie di massa portatili);
  - la gestione dell'accesso internet e delle attività online;
  - la gestione dell'utilizzo dei servizi di posta elettronica aziendali;
  - lo svolgimento di lavoro a distanza (smartworking)

## D.6 Regole di carattere generale

Gli organi sociali di SEV STANTE S.R.L. ed i dipendenti o consulenti nell'ambito delle funzioni ad essi attribuiti hanno l'obbligo di rispettare le norme di legge, del Codice Etico e le regole previste dal presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate.

In particolare le procedure aziendali sono caratterizzate dalla separazione dei ruoli d'impulso decisionale, di esecuzione e realizzazione, nonché di controllo, con adeguata formalizzazione e tracciabilità delle fasi principali del processo.

In coerenza con il Codice Etico e le procedure aziendali, i medesimi hanno l'obbligo di:

- Porre in essere correttamente e legalmente, in modo trasparente e collaborativo, tutte le attività di gestione delle risorse finanziarie, onde fornire un'informazione veritiera e completa sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della realtà aziendale;
- Rispettare le disposizioni di legge, i principi contabili e le regole aziendali, ponendo la massima attenzione, professionalità ed accuratezza, nella acquisizione, elaborazione, valutazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio e delle altre

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	Versione 4.0 14/10/2024  Pagina 52 di 113
--	--	--

comunicazioni sociali;

- Monitorare e tener traccia della provenienza e dell'impiego dei flussi finanziari, dei beni e delle altre risorse aziendali, nonché delle operazioni compiute in relazione ad essi;
- Prestare attenzione e controllo su operazioni che per caratteristiche, entità o natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, inducano a ritenere - in base agli elementi a disposizione ed utilizzando la normale diligenza - che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime appaiano di provenienza delittuosa.

Obiettivo del presente Modello, dunque, è quello di:

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui gli esponenti aziendali, i consulenti, i partner e parti terze in relazione al tipo di rapporto in essere con l'ente sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello Organizzativo.
- fornire all'O.d.V. e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Per raggiungere questo obiettivo è stata redatta la check-list di cui all'allegato 7 ed il questionario procedurale di cui all'allegato 8.

Al fine di prevenire la commissione dei reati informatici, gli organi sociali di SEV STANTE S.R.L. ed i dipendenti o consulenti nell'ambito delle funzioni ad essi attribuiti hanno l'obbligo di rispettare le norme di legge, del Codice Etico e le regole previste dal presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate.

In coerenza con il Codice Etico e le procedure aziendali, i medesimi hanno l'obbligo di:

- Porre in essere correttamente e legalmente, in modo trasparente e improntato alla massima collaborazione, tutte le attività di gestione delle risorse informatiche;
- Rispettare le disposizioni di legge e le regole aziendali, ponendo la massima attenzione, professionalità ed accuratezza, nell'utilizzo dei sistemi informatici;
- Monitorare e tener traccia dell'utilizzo del sistema informatico, dei programmi delle licenze e delle password personali e di sistema;
- Osservare quanto prescritto dal **Documento programmatico della Sicurezza** e tenerlo costantemente aggiornato con apposizione della data certa.
- adottare un Regolamento interno o Policy sull'utilizzo degli strumenti aziendali, ove vengano definite le regole di condotta del personale dipendente e degli altri operatori abilitati per l'utilizzo di personal computer, tablet, smartphone, memorie di massa portatili, fax, scanner e fotocopiatrici, nonché della posta elettronica aziendale, della rete internet, del cloud e dei sistemi informatici aziendali;
- adottare piani di back-up periodici e di c.d. disaster recovery, finalizzati alla conservazione dei dati anche in presenza di attacchi informatici e data breach, e utili, altresì, all'eventuale svolgimento di investigazioni interne.
- individuare e rapportarsi costantemente con un consulente esperto in ambito IT technology per l'affiancamento nell'individuazione delle aree a rischio, nonché dei presidi di comportamento preventivi da adottare da parte dell'ente.

Per raggiungere questo obiettivo è stata redatta apposita check-list di cui all'allegato 9 e del questionario procedurale di cui all'allegato 10.

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	Versione 4.0 14/10/2024  Pagina 53 di 113
--	--	--

## D.7 Protocolli specifici

L'Azienda ha inoltre predisposto la seguente documentazione aziendale:

- PG 108 GESTIONE CONTINUITA' OPERATIVA.
- PG 502 GESTIONE SECURITY
- Documento programmatico della Sicurezza
- Regolamento aziendale

## D.8 Attività dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche con controlli a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna Operazione a Rischio, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini dell'attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello.

Inoltre, in merito ai flussi informativi che devono essere periodicamente trasmessi all'Organismo di Vigilanza di SEV STANTE S.R.L da parte dei referenti dei processi esposti al rischio di commissione di reati 231 si rinvia alla **Procedura Gestione Flussi Informativi**.

L'O.d.V. in relazione all'osservanza del Modello per quanto riguarda reati di criminalità organizzata transnazionale, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita deve:

- emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio come individuate nel presente Modello, tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico
- con riferimento al bilancio, alle relazioni ed alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, in ragione della circostanza che il bilancio di esercizio è sottoposto a verifica del Sindaco Unico, l'O.d.V. provvede all'espletamento dei seguenti compiti:
  - o monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati qui monitorati;
  - o esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni della presente parte del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle stesse;
  - o vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire al Sindaco Unico una concreta autonomia nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali.
- con riferimento alle altre attività a rischio:
  - o svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne
  - o valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei reati qui monitorati
  - o esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni pervenute ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle stesse.

## D.9 Delitti contro l'industria ed il commercio

La L. 99/09 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", approvata il 23.07.09 ha introdotto nel D. Lgs. 231/01 la previsione di cui all'art. 25 bis.1

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	Versione 4.0 14/10/2024  Pagina 54 di 113
--	--	--

“Delitti contro l’industria e il commercio”, prevedendo una responsabilità dell’ente in caso di realizzazione dei seguenti delitti:

- (i) la turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- (ii) l’illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513bis c.p.)
- (iii) la frode contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- (iv) la frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- (v) la vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- (vi) la vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- (vii) la fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)
- (viii) la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari (art. 517 quater c.p.)

#### **-Turbata libertà dell’industria o del commercio**

(art. 513 c.p.)

Il reato si configura mediante l’aggressione all’iniziativa economica realizzata attraverso l’esercizio di violenza sulle cose o l’utilizzo di mezzi fraudolenti al fine di impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio. L’interesse giuridico tutelato, quindi, consiste nel diritto al libero svolgimento dell’iniziativa economica. La condotta deve essere finalizzata all’impedimento o al turbamento di un’industria o di un commercio e non, quindi, alla loro effettiva realizzazione. L’impedimento può essere anche temporaneo o parziale e può verificarsi anche quando l’attività di impresa non sia ancora iniziata ma sia in preparazione. La turbativa, invece, deve riferirsi ad un’attività già iniziata e deve consistere nell’alterazione del suo regolare e libero svolgimento.

#### **-Illecita concorrenza con minaccia o violenza**

(art. 513-bis c.p.)

Il reato si configura quando, nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, vengono compiuti con violenza o minaccia, atti di concorrenza. Il delitto, introdotto dalla L. 646/1982, nelle intenzioni del Legislatore, era volto a reprimere quelle condotte con cui la criminalità organizzata riusciva a penetrare nell’economia attuando strategie intimidatorie a danno del mondo imprenditoriale. L’interesse tutelato, pertanto, consiste in primo luogo nel buon funzionamento dell’intero sistema economico e, quindi, nella libertà delle persone di autodeterminarsi nel settore. La condotta per avere rilevanza deve essere posta in essere da un soggetto che svolga un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, anche in via di fatto purché tale attività non sia posta in essere una *tantum*.

#### **-Frodi contro le industrie nazionali**

(art. 514 c.p.)

Il reato si configura quando, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi, o segni distintivi contraffatti o alterati, si cagiona un nocumento all’industria nazionale. La fattispecie mira alla tutela dell’ordine economico e più specificamente della produzione nazionale. La condotta, che per avere rilevanza deve cagionare un nocumento all’industria nazionale che può consistere in qualsivoglia forma di pregiudizio, è inoltre richiesta la volontà della condotta tipica accompagnata dalla consapevolezza della contraffazione o alterazione dei contrassegni dei prodotti industriali e la previsione che da tale fatto possa derivare un nocumento all’industria nazionale.

#### **-Frode nell’esercizio del commercio**

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	<i>Versione 4.0 14/10/2024</i>  <i>Pagina 55 di 113</i>
--	--	---

(art. 515 c.p.)

Il reato si configura con la consegna, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, di una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità. La condotta può essere posta in essere da chiunque, purché nell'esercizio di un'attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico e, per avere rilevanza, deve realizzarsi attraverso la consegna di una cosa diversa rispetto a quella pattuita in origine, attenendo la differenza indistintamente alla provenienza o origine, intese come il luogo di produzione o fabbricazione e/o alla qualità, quando la cosa pur essendo dello stesso genere o della stessa specie rispetto a quella pattuita, è diversa per prezzo o utilizzabilità; per il peso, la misura o il numero e/o per l'“essenza”, quando sia stata consegnata una cosa per un'altra. Dal punto di vista soggettivo è richiesta la consapevolezza da parte dell'agente di consegnare un bene difforme rispetto a quello pattuito, a nulla rilevano ulteriori altri fini perseguiti dal reo.

**-Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine**

(art. 516 c.p.)

Il reato si configura alternativamente con la vendita oppure con la messa in commercio di sostanze alimentari non genuine come genuine. La condotta, per avere rilevanza, deve avere ad oggetto sostanze alimentari che vengono presentate come genuine pur non essendolo. In particolare, le sostanze non genuine sono quelle contraffatte o alterate ossia quelle prodotte con sostanze diverse da quelle di norma utilizzate o modificate nella loro composizione chimica o nelle proprie caratteristiche strutturali, essendo state sottoposte a commistione con sostanze estranee alla loro composizione naturale, oppure depauperate di alcuni o tutti i principi nutritivi che le caratterizzano. Inoltre, qualora vi sia una specifica normativa volta a regolamentare la composizione di un alimento, il parametro di genuinità andrà rapportato alla corrispondenza del prodotto con i requisiti legali. Dal punto di vista soggettivo il reato si configura con la consapevolezza della non genuinità la quale deve essere preesistente e non sopravvenuta.

**-Vendita di prodotti industriali con segni mendaci**

(art. 517 c.p.)

Il reato si configura qualora si pongano in vendita o si mettano altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. Peraltro, per la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 517 c.p., non occorre che il marchio imitato sia registrato o riconosciuto a norma della normativa interna o internazionale. Di fondamentale importanza per l'integrazione degli estremi del delitto è l'attitudine ingannatoria che deve avere il prodotto imitato; in altri termini il prodotto deve poter trarre in inganno il consumatore di media diligenza, anche se poi non si concretizza il reale danno al consumatore, poiché la fattispecie è di pericolo concreto.

**-Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale**

(art. 517-ter c.p.)

Il reato si configura allorquando, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, si fabbrichino o adoperino industrialmente oggetti o altri beni, realizzati usurpando o violando un titolo di proprietà industriale, nonché qualora tali beni vengano introdotti nel territorio dello Stato, detenuti per la vendita, posti in vendita con offerta diretta ai consumatori o messi comunque in circolazione, al fine di trarne profitto. La fattispecie mira a tutelare i diritti di proprietà industriale, acquisiti mediante brevetto, registrazione o negli altri modi previsti dalla legge in materia di privativa industriale.

**-Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti**

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	<i>Versione 4.0 14/10/2024</i>  <i>Pagina 56 di 113</i>
--	--	---

## agroalimentari

(art. 517-quater c.p.)

Il reato si configura con la contraffazione e l'alterazione delle indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari nonché con l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita, la messa in vendita con offerta diretta ai consumatori o la messa comunque in circolazione, di tali prodotti, al fine di trarne profitto. Quanto all'oggetto della condotta, l'indicazione geografica e la denominazione di origine dei prodotti agroalimentari consistono nel nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali di un paese, che serve a designare un prodotto originario. Dal punto di vista dell'elemento soggettivo è richiesta per l'integrazione del reato la consapevolezza e volontà della condotta tipica e per quanto attiene la detenzione per la vendita, la messa in vendita o comunque in circolazione dei prodotti con indicazione geografica o denominazione di origine contraffatta o alterata anche il perseguimento del fine di profitto.

## D.10 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

La L. 99/09 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", approvata il 23.07.09 ha introdotto nel D. Lgs. 231/01 la previsione di cui all'art. 25 novies "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore", prevedendo una responsabilità dell'ente in caso di violazione delle previsioni di cui:

- all'art. 171, primo comma, lettera a-bis e terzo comma, L. 633/1941 e successive modificazioni  
" Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa"  
"La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164;
- all'art. 171 bis, L. 633/1941 e successive modificazioni:
  1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.
  2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	Versione 4.0 14/10/2024  Pagina 57 di 113
--	--	--

- **all'art. 171 ter, L. 633/1941 e successive modificazioni**

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	Versione 4.0 14/10/2024  Pagina 58 di 113
--	--	--

rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
  4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
  5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici
- **all'art. 171 septies, L. 633/1941 e successive modificazioni**
    1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:
      - a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
      - b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge
  - **all'art. 171 octies, L. 633/1941 e successive modificazioni**
    1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone.
    2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

## D.11 Individuazione delle Aree di Attività a Rischio

Le attività a rischio, per tali intendendosi attività aziendali che possono ipoteticamente ed astrattamente esporre alla commissione dei reati rilevanti, fermo restando che i medesimi debbono essere posti volontariamente in essere nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, sono:

- Delitti contro l'industria ed il commercio:
  - o L'utilizzo da parte dell'azienda di brevetti, disegni e/o progetti che potrebbero violare legittimi diritti di terzi;
  - o Rapporti con aziende concorrenti, loro rappresentanti ed intermediari di vendita in genere.
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore:
  - o L'utilizzo, nell'ambito dell'attività aziendale, dei sistemi informatici aziendali e di programmi

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	<i>Versione 4.0 14/10/2024</i>  <i>Pagina 59 di 113</i>
--	--	---

informatici soggetti a licenza obbligatoria

## D.12 Regole comportamentali

Gli organi sociali di SEV STANTE S.R.L. ed i dipendenti o consulenti nell'ambito delle funzioni ad essi attribuiti hanno l'obbligo di rispettare le norme di legge, del Codice Etico e le regole previste dal presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate.

In particolare le procedure aziendali sono caratterizzate dalla separazione dei ruoli d'impulso decisionale, di esecuzione, realizzazione, e di controllo, con adeguata formalizzazione e documentazione delle fasi principali del processo.

In coerenza con il Codice Etico e le procedure aziendali, i destinatari hanno l'obbligo di:

- Delitti contro l'industria ed il commercio:
  - porre in essere correttamente, legalmente, in modo trasparente ogni attività di carattere commerciale, nel rispetto delle norme del libero scambio e della libera concorrenza;
  - astenersi da contatti professionali non autorizzati o comunque non trasparenti e idoneamente documentati, con concorrenti, loro rappresentanti o intermediari di vendita;
  - rispettare le disposizioni di legge e le regole aziendali, ponendo la massima attenzione, professionalità ed accuratezza, nell'utilizzo di diritti di proprietà industriale, tra i quali marchi, brevetti e disegni; rispettare le procedure di verifica aziendali in materia di ricerca e sviluppo e innovazione, anche commerciale e pubblicitaria, in genere.
  
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore:
  - rispettare le disposizioni di legge e le regole aziendali, ponendo la massima attenzione, professionalità ed accuratezza, nell'utilizzo dei sistemi informatici;
  - monitorare e tener traccia dell'utilizzo del sistema informatico, dei programmi, delle licenze e delle password personali e di sistema;
  - utilizzare esclusivamente programmi e sistemi adeguatamente dotati di licenza e di bollatura SIAE, ove prevista;
  - predisporre documenti aziendali (policy, regolamenti) contenenti l'invito al rispetto delle norme in materia di proprietà intellettuale;
  - individuare personale competente all'installazione, in via esclusiva, di software e programmi informatici, nonché incaricare tali soggetti della configurazione degli stessi;
  - effettuare controlli a campione sui pc aziendali con riguardo ai programmi installati e prevedere specifici filtri rispetto ai siti consentiti e non consentiti (firewall di controllo);
  - predisporre e circolarizzare, anche all'esterno dell'ente nei confronti di chi abbia accesso al wifi aziendale, un elenco di siti ammessi e di siti vietati.

## D.13 Flussi Informativi ed Attività dell'Organismo di Vigilanza e Sanzioni

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche con controlli a campione, delle fasi di ciascun Processo Sensibile, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale</b>	<i>Versione 4.0 14/10/2024</i>  <i>Pagina 60 di 113</i>
--	--	---

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini dell'attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello.

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di monitorare efficacemente le misure di prevenzione e protezione poste in atto dalla Società allo scopo di prevenire i reati di cui alla presente Parte Speciale, si prevede pervengano all'Organismo di Vigilanza, con le scadenze predefinite e per la partedi competenza in relazione alle attività svolte dalla Società, i flussi informativi di cui alla **Procedura gestione dei flussi informativi**.

Si ricorda inoltre che l'OdV ha il compito di esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni della presente parte del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle stesse.

A coloro che violano le disposizioni del Modello in materia sono applicate le specifiche sanzioni previste dalla Parte Generale del Modello medesimo, che si intendono qui richiamate.

## PARTE SPECIALE "E"

Reati ambientali ex art. 25 undecies D. Lgs. n.  
231/2001

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	<i>Versione 4.0 14/10/2024</i>  <i>Pagina 61 di 113</i>
--	--	---

## E. REATI AMBIENTALI

### E.1 Reati rilevanti in materia ambientale e sanzioni a carico dell'ente.

Sono in vigore dal 29 maggio 2015 le sanzioni a carico della persona giuridica collegate ai nuovi "reati-presupposto" introdotti dalla legge 22 maggio 2015, n. 68 in materia di delitti contro l'ambiente, che ha implementato il Codice penale con una serie di delitti ambientali.

Queste sanzioni si aggiungono a quelle già vigenti dal 16 agosto 2011 per effetto del D. lgs. 121/2011, il provvedimento che aveva esteso la responsabilità amministrativa degli enti ex D. lgs. 231/2001 a una serie di reati ambientali.

Il D. lgs. 121/2011, modificando il D.lgs. 231/2001 in parola, ha esteso alle persone giuridiche nonché alle società e associazioni prive di personalità giuridica, la responsabilità in materia di una serie di reati ambientali (se commessi da amministratori e dipendenti a vantaggio e interesse delle organizzazioni collettive).

Tali reati sono previsti, in particolare:

- dal D. lgs. 152/2006 ovvero il T.U. ambientale;
- dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in tema di commercio internazionale di animali e vegetali in via di estinzione;
- dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549 Misure a tutela dell'ozono;
- dal D. lgs. 6 novembre 2007, n. 202 Misure a tutela dell'inquinamento provocato dalle navi;
- dal Codice penale, come modificato dalla legge 20 maggio 2015, n. 68 nonché, in ultimo, dal D. Lgs. 1 marzo 2018, n. 21.

Il D. Lgs. n. 121/2011 costituisce il recepimento delle direttive 2008/99/Ce in materia di reati ambientali e della direttiva 2009/123/Ce in materia di inquinamento provocato da navi.

I reati in materia di rifiuti

I reati in materia di rifiuti ai quali è estesa la responsabilità comprendono, tra gli altri:

- traffico illecito, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi senza autorizzazione;
- attività non consentite di miscelazione di rifiuti;

Ammontare delle sanzioni per le società e gli enti

Le sanzioni pecuniarie vengono applicate secondo un sistema di "quote" da un minimo di 100 a un massimo di 1.000. L'importo di una quota va da un minimo di 258,23 euro a un massimo di 1.549,37 euro. Non è ammesso il pagamento in forma ridotta. Per la definizione dell'importo di una quota ci si affida alla discrezionalità del Giudice, che valuta anche le condizioni patrimoniali ed economiche in cui versa l'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	<i>Versione 4.0 14/10/2024</i>
		<i>Pagina 62 di 113</i>

Reati ambientali – Responsabilità delle organizzazioni collettive ex D. lgs. 231/2001. Reati previsti dal D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (T.U. dell'ambiente).	
Reato	Sanzione
Scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 dello stesso Codice ambientale (articolo 137, comma 2)	Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote
Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (articolo 137, comma 3)	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Superamento valori limite in caso di scarico di acque reflue industriali (articolo 137, comma 5, primo periodo)	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Scarichi di acque reflue industriali oltre i limiti, più restrittivi fissati dalle Regioni (articolo 137, comma 5, secondo periodo)	Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote
Mancata osservanza dei divieti di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (articolo 137, comma 11)	Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote
Scarico in mare da parte di navi e aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (articolo 137, comma 13)	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi senza autorizzazione (articolo 256, comma 1, lettera a))	Sanzione pecuniaria fino a 250 quote
Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (articolo 256, comma 6, primo periodo)	Sanzione pecuniaria fino a 250 quote
Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi senza autorizzazione (articolo 256, comma 1, lettera b))	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata (articolo 256, comma 3, primo periodo)	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti (articolo 256, comma 5)	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata in con destinazione della discarica, anche in parte allo smaltimento di rifiuti pericolosi (articolo 256, comma 3, secondo periodo)	Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote
Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio senza provvedere alla bonifica (articolo 257, comma 1)	Sanzione pecuniaria fino a 250 quote

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	Versione 4.0 14/10/2024
		Pagina 63 di 113

Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e uso di un certificato falso durante il trasporto (articolo 258, comma 4, secondo periodo)	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Traffico illecito di rifiuti (articolo 259, comma 1)	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Attività organizzata al fine del traffico illecito di rifiuti (articolo 260, comma 1)	Sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote
Attività organizzata al fine del traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (articolo 260, comma 2)	Sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote
Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (articolo 260-bis, comma 6)	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Omissione, in caso di rifiuti pericolosi, di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda Sistri – Area movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. Uso, durante il trasporto di rifiuti pericolosi di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (articolo 260-bis, comma 7, secondo e terzo periodo)	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Accompagnamento del trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda Sistri - Area movimentazione fraudolentemente alterata (articolo 260-bis, comma 8, primo periodo)	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Accompagnamento del trasporto di rifiuti pericolosi con una copia cartacea della scheda Sistri - Area movimentazione fraudolentemente alterata (articolo 260-bis, comma 8, secondo periodo)	Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote
Soggetti che nei casi ex articolo 281, comma 1 non hanno adottato tutte le misure idonee a evitare un aumento anche temporaneo, delle emissioni (articolo 279, comma 5)	Sanzione pecuniaria fino a 250 quote
(*) Le sanzioni per le persone giuridiche sono espresse in quote. Il Dlgs 231/2001 prevede un valore pecuniario delle quote variabile da 258 euro a 1.549 euro. Per la definizione dell'importo di ogni quota ci si affida alla discrezionalità del giudice, che valuta anche le condizioni patrimoniali ed economiche in cui versa l'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.	

Reati ambientali – Responsabilità delle organizzazioni collettive ex D.lgs. 231/2001	
Reati previsti dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549 (Misure a tutela dell'ozono)	
Reato	Sanzione

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	Versione 4.0 14/10/2024
		Pagina 64 di 113

Violazione delle disposizioni in materia di cessazione dell'utilizzo di sostanze lesive dell'ozono (articolo 3, comma 6) Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote (\*)

(\*) Le sanzioni per le persone giuridiche sono espresse in quote. Il Dlgs 231/2001 prevede un valore pecuniario delle quote variabile da 258 euro a 1.549 euro.

Per la definizione dell'importo di ogni quota ci si affida alla discrezionalità del giudice, che valuta anche le condizioni patrimoniali ed economiche in cui versa l'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Reati ambientali – Responsabilità delle organizzazioni collettive ex D. lgs. 231/2001

Reati previsti dal Dlgs 6 novembre 2007, n. 202

(Misure a tutela dell'inquinamento provocato dalle navi)

Reato	Sanzione
Sversamento colposo di sostanze inquinanti in mare (articolo 9, comma 1)	Sanzione pecuniaria fino a 250 quote (*)
Sversamento doloso di sostanze inquinanti in mare (articolo 8, comma 1)	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Sversamento doloso di sostanze inquinanti in mare in caso di danni gravi o permanenti alla qualità delle acque (articolo 8, comma 2)	Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote
Sversamento colposo di sostanze inquinanti in mare in caso di danni gravi o permanenti alla qualità delle acque (articolo 9, comma 2)	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote

(\*) Le sanzioni per le persone giuridiche sono espresse in quote. Il Dlgs 231/2001 prevede un valore pecuniario delle quote variabile da 258 euro a 1.549 euro.

Per la definizione dell'importo di ogni quota ci si affida alla discrezionalità del giudice, che valuta anche le condizioni patrimoniali ed economiche in cui versa l'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

#### Modifiche al Codice penale

La legge 20 maggio 2015, n. 68 che ha introdotto nel Codice penale alcuni reati ambientali, ha allo stesso tempo implementato l'articolo 25-undecies, Dlgs 231/2001 aggiungendo alcune di queste nuove fattispecie delittuose tra i "reati-presupposto" che fanno scattare la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex Dlgs 231/2001. Rimangono inalterate le sanzioni a carico della persona giuridica per i reati di cui all'articolo 727-bis e 733-bis, Codice penale, già aggiunti dal Dlgs 121/2011.

Di seguito si riportano i reati e la sanzione per la persona giuridica nel caso in cui il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente dai manager o dai dipendenti della società.

Nuovi reati ambientali – Modifiche al Codice penale ad opera della legge 20 maggio 2015, n. 68 ("Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente") – Inserimento di "reati presupposto" ex Dlgs 231/2001

Reato-presupposto	Sanzione per la persona giuridica (*)
Inquinamento ambientale – Chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: delle	sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote + sanzioni interdittive

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	Versione 4.0 14/10/2024
		Pagina 65 di 113

acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna (articolo 452-bis).	ex articolo 9, D. lgs. 231/2001 per un periodo non superiore a un anno
Disastro ambientale – Chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Per disastro ambientale si intende, alternativamente: — un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema o, — un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, o — l'offesa all'incolumità pubblica in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della sua compromissione o dei suoi effetti lesivi o per il numero delle persone offese o esposte a pericolo (articolo 452-quater)	sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote + sanzioni interdittive ex articolo 9, D. lgs. 231/2001
Reati di cui sopra commessi con colpa e non con dolo (articolo 452-quinquies)	sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote + sanzioni interdittive ex articolo 9, D. lgs. 231/2001
Chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce materiale di alta radioattività. Punito anche il detentore che abbandona tale materiale o se ne disfa illegittimamente (articolo 452-sexies, C.p.)	sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote + sanzioni interdittive ex articolo 9, D. lgs. 231/2001
Associazione per delinquere (articoli 416, C.p.) e di stampo mafioso (articolo 416-bis, C.p.) finalizzata a commettere uno qualsiasi dei delitti previsti nel nuovo Titolo VI-bis (articolo 452-octies)	sanzione pecuniaria da 300 a 1.000 quote + sanzioni interdittive ex articolo 9, D. lgs. 231/2001
Reato-presupposto ex D. lgs. 231/2001	Sanzione per la persona giuridica (*)
Uccisione, cattura o possesso fuori dei casi consentiti, di un animale appartenente a una specie protetta (articolo 727-bis, C.p.)	Sanzione pecuniaria fino a 250 quote
Distruzione o deterioramento che ne compromette lo stato di conservazione significativo di un habitat all'interno di un sito protetto (articolo 733-bis)	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
(*) Le sanzioni per le persone giuridiche sono espresse in quote. Il D. lgs. 231/2001 prevede un valore pecuniario delle quote variabile da 258 euro a 1.549 euro. Per la definizione dell'importo di ogni quota ci si affida alla discrezionalità del giudice, che valuta anche le condizioni patrimoniali ed economiche in cui versa l'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.	

## E.2 Individuazione delle aree a rischio e regole di carattere generale

Considerate le condotte rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2008/99/CE, particolarmente a rischio, avuto riguardo alle attività svolte dalla società, sono le seguenti attività:

1. la gestione del ciclo dei rifiuti e in particolare:
  - a. l'individuazione dei rifiuti tra i residui di produzione (individuazione di rifiuti, sottoprodotti e materie prime secondarie);
  - b. la classificazione dei rifiuti;
  - c. la gestione dei depositi temporanei;
  - d. l'avvio a smaltimento o recupero;
  - e. la gestione del trasporto dei rifiuti verso luoghi di raccolta, smaltimento, recupero o stoccaggio;
  - f. la gestione di eventuali spedizioni all'estero di rifiuti;
  - g. l'adozione di adeguate misure volte a verificare il corretto smaltimento o il recupero, ove svolto da terzi;
2. lo svolgimento di attività produttive che possono comportare emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera;
3. lo svolgimento di attività produttive che possono comportare rischi di sversamento di sostanze contaminanti nelle matrici ambientali (acque sotterranee e superficiali, suolo e sottosuolo) nonché la rilevazione e la notificazione alle autorità competenti di fenomeni di potenziale contaminazione;
4. la gestione delle eventuali sostanze pericolose utilizzate nel ciclo produttivo.

La gestione ambientale dell'impresa è caratterizzata inoltre da un costante rapporto con le autorità competenti alla direzione dei procedimenti autorizzativi nonché con gli organi di controllo. Ciò comporta l'esposizione dell'impresa al rischio collegato alla commissione di reati contro la P.A. (v. Parte Speciale A).

Tutte le attività dell'azienda nelle aree a rischio sono svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e seguendo i principi, le procedure ed i protocolli aziendali di cui al presente Modello.

L'Azienda ha conformato il proprio Modello organizzativo conformemente ai requisiti di formalizzazione, chiarezza, attuando un'adeguata separazione delle funzioni e provvedendo altresì a diffondere al proprio interno adeguata comunicazione in ordine alle responsabilità nonché alla ripartizione dei ruoli e delle competenze.

## E.3 Processi decisionali e Protocolli specifici

In linea con i principi generali sopra riportati, la Società si è dotata ed ha debitamente formalizzato e divulgato al proprio interno la seguente documentazione aziendale:

- Organigramma aziendale e struttura delle funzioni aziendali;

L'Azienda al fine di prevenire i reati in materia ambientale ha sviluppato e si è dotata dei seguenti strumenti:

- Codice Etico;
- il presente Modello;
- Ricorso a Consulente ambientale esterno e Referente interno per l'ambiente che viene nominato dal CdA della società con una durata biennale
- Regolamento aziendale;
- Procedure Rifiuti;

All'interno dell'organizzazione aziendale sono state approvate, emanate e rese operative alcune procedure atte a prevenire i reati ambientali di cui al D. Lgs. 231/2001 e, più segnatamente, quelli per i

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	Versione 4.0 14/10/2024  Pagina 68 di 113
--	--	--

quali si è ritenuto soggetto l'ente a seguito dell'analisi dei rischi e dell'analisi ambientale. A questo proposito SEV STANTE S.R.L. ha adottato le seguenti Procedure che formano parte sostanziale del presente Modello Organizzativo:

1. Procedura per la gestione dei prodotti chimici e merci pericolose per il trasporto PG201;
2. Procedura gestione schede di dati di sicurezza PG202;
3. PG203 carico colli prodotti chimici e merci;
4. PG204 scarico merci pericolose;
5. PG205 esenzioni da ADR;
6. PG206 documento di trasporto in ADR;
7. PG207 omologazione imballaggi in ADR;
8. PG208 misure di security per le merci pericolose;
9. PG209 prodotti chimici non identificati;
10. PG210 gestione sversamenti accidentali;
11. PG401 procedura gestione ambientale;
12. PG402 analisi rischi ambientali;
13. PG403 gestione rifiuti;
14. PG501 procedura SQAS;
15. PG503 gestione emergenze OFF-SITE.

L'ente ha altresì conseguito la certificazione ISO 14001 in materia di gestione ambientale. L'O.d.V. disporrà di un canale informativo privilegiato con il Responsabile ambientale e quest'ultimo avrà il compito di informare l'O.d.V. con una relazione a cadenza annuale riguardo la propria attività con specifico riferimento ai processi aziendali in materia ambientale. In particolare l'O.d.V. dovrà essere informato dal Responsabile ambientale di eventuali non conformità e dovrà essere tenuto al corrente ~~stato~~ della gestione di queste ultime. Anche le azioni correttive intraprese e/o eventuali azioni preventive dovranno essere trasmesse all'O.d.V. anche al fine di porre quest'ultimo nelle condizioni di informare il legale rappresentante della società sull'opportunità o meno di intraprendere lesanzioni disciplinari più opportune nei confronti dei dipendenti e più in generale nei confronti di tutti i portatori di interessi della società in caso di violazione del Modello Organizzativo, così come previsto dal Codice Etico adottato da SEV STANTE S.R.L..

Si rinvia, sul punto, alla **Procedura Gestione Flussi Informativi**, finalizzata ad individuare i flussi informativi che devono essere trasmessi all'Organismo di Vigilanza di SEV STANTE S.R.L da parte dei referenti dei processi esposti al rischio di commissione di reati 231.

#### E.4 Criteri di Condotta e Attività di Monitoraggio e Controllo

In accordo con la vigente normativa ambientale, nell'attività della gestione dei rifiuti, l'Ente impone ai Destinatari del presente Modello il rispetto delle seguenti norme di comportamento:

- conferire negli appositi contenitori i rifiuti prodotti durante le attività produttive e rispettare le classificazioni dei rifiuti operate dal Referente interno per la gestione ambientale e/o dal Consulente ambientale;
- attenersi scrupolosamente alla cartellonistica esposta nei locali dell'Ente in corrispondenza di depositi e contenitori ed alle indicazioni ivi contenute ai fini del rispetto e della tutela dell'ambiente;
- rispettare le prescrizioni in tema di deposito temporaneo dei rifiuti, con particolare riguardo al limite massimo temporale e di quantitativo di rifiuti ammissibile in deposito;
- non miscelare rifiuti pericolosi e non pericolosi ovvero diverse tipologie di rifiuti pericolosi tra loro;
- non appiccare il fuoco a rifiuti aziendali collocati sia all'interno che all'esterno dall'area aziendale e parimenti non appiccare il fuoco a rifiuti di terzi che siano presenti presso i siti aziendali;

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	Versione 4.0 14/10/2024  Pagina 69 di 113
--	--	--

- non disperdere nel suolo o nel sottosuolo rifiuti liquidi ovvero solidi;
- procedere al trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti per il tramite di soggetti autorizzati;
- ottemperare agli adempimenti e predisporre la documentazione richiesta dalla P.A. preposta al controllo della normativa ambientale, osservando criteri di verità e completezza dei dati forniti;
- segnalare eventuali non conformità riscontrate al Referente interno per la Gestione ambientale;
- segnalare eventi che potrebbero contaminare un sito alle autorità competenti.

L'Ente attua la verifica del rispetto dei comportamenti in materia ambientale cui deve sottostare ogni Destinatario del presente Modello, mediante:

- a. controlli da parte di tutti i Responsabili dei Reparti al fine di individuare ed eliminare eventuali anomalie o non conformità;
- b. controlli periodici da parte del Consulente ambientale, del Referente interno per la gestione ambientale, con relativi report da far pervenire all'Amministratore Delegato in materia di sicurezza ambientale.

## E.5 Istruzioni e verifiche dell'O.d.V..

I compiti di vigilanza dell'O.d.V. in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati contemplati dalla presente parte speciale sono i seguenti:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio così Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) con riferimento alle attività aziendali sensibili di cui alla presente parte speciale, l'O.d.V. provvede all'espletamento dei seguenti compiti:
  - a. monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati ambientali;
  - b. esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni pervenute ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle stesse;
  - c. verifiche periodiche sull'effettuazione delle comunicazioni alle autorità pubbliche (ULSS, Provincia, ARPAV) e sull'osservanza delle procedure adottate nel corso di eventuali ispezioni compiute dai funzionari di queste ultime
  - d. periodiche verifiche sul rispetto delle procedure interne adottate dall'Ente
  - e. valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei reati ambientali elencati al paragrafo E.4 con il supporto del Responsabile ambientale.

Per raggiungere questi obiettivi è stata redatta la check-list di cui all'allegato 11 ed il questionario procedurale di cui all'allegato 12.

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di monitorare efficacemente le misure di prevenzione e protezione poste in atto dalla Società allo scopo di prevenire i reati di cui alla presente Parte Speciale, si prevede pervengano all'Organismo di Vigilanza, con le cadenze predefinite e per la parte di competenza in relazione alle attività svolte dalla Società, i flussi informativi di cui alla Procedura gestione dei flussi informativi.

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale</b>	<i>Versione 4.0 14/10/2024</i>  <i>Pagina 70 di 113</i>
--	--	---

## PARTE SPECIALE “F”

Reati contro la personalità individuale, impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, razzismo e xenofobia

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	Versione 4.0 14/10/2024  Pagina 71 di 113
--	--	--

## F. Tipologia di reati

I delitti contro la personalità individuale, l'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, il razzismo e la xenofobia sono stati introdotti con l'art. 25-quinquies, l'art. 25-duodecies e l'art. 25-terdecies nel D. Lgs. 231/01, rendendo rilevanti quali reati presupposto le fattispecie di seguito descritte.

### F.1.1 Reati contro la personalità individuale introdotti dall'art. 25-quinquies del D. Lgs 231/01

L'art. 25-quinquies contempla i seguenti reati:

#### **Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù**

(art. 600 c.p.)

Con tale norma si sanziona chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

#### **Tratta di persone**

(art. 601 c.p.)

E' punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	Versione 4.0 14/10/2024  Pagina 72 di 113
--	--	--

situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

#### **Acquisto e alienazione di schiavi**

(art. 602 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

#### **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**

(art. 603-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro

#### **Prostituzione minorile**

(art. 600 bis c.p.)

E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.000,00 a € 150.000,00 chiunque:

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	Versione 4.0 14/10/2024  Pagina 73 di 113
--	--	--

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;  
2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.  
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00.

### **Pornografia minorile**

(art. 600 ter c.p.)

E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 24.000,00 a € 240.000,00 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582,00 a € 51.645,00.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549,00 a € 5.164,00.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

### **Detenzione di materiale pornografico**

(art. 600 quater c.p.)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

### **Pornografia virtuale**

(art. 600 quater.1 c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	Versione 4.0 14/10/2024  Pagina 74 di 113
--	--	--

reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

#### **Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile**

(art. 600 quinquies c.p.)

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.

#### **Adescamento di minore**

(art. 609 undecies c.p.)

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

### **F.1.2 Reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare introdotto dall'art. 25-duodecies del D.Lgs 231/01**

L'art. 25-duodecies contempla i seguenti reati:

#### **Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

(art. 22, comma 12 bis TU sull'immigrazione, d. lgs. n. 286/1998)

A norma dell'art. 22, comma 12, TU immigrazione, si sanziona il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, comminando la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

Ai sensi del comma 12-bis, in particolare, le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (cfr. *supra*).

Con riguardo alla fattispecie di reato di *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, di cui all'art. 603-bis c.p., contemplata dall'art. 25 quinquies del D. Lgs. 231/2001, si rileva altresì come la stessa sia altresì contemplata nel reato presupposto di *Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare* di cui all'art. 25 duodecies del D. Lgs. n. 231/2001, integrando una ipotesi aggravata del reato base con riguardo alla quale è prevista la responsabilità dell'ente.

Ai fini della normativa ex D. Lgs. n. 231/2001 la responsabilità da reato dell'ente risulta limitata alle

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	Versione 4.0 14/10/2024  Pagina 75 di 113
--	--	--

fattispecie aggravate di cui al comma 12 bis dell'art. 22 TU immigrazione, non risultando elencata tra i reati presupposto la fattispecie base di cui al comma 12 del menzionato art. 22.

#### **Procurato ingresso illecito**

(art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter del d. lgs. n. 286/1998)

La norma in esame punisce, al comma 1, chiunque - in violazione delle disposizioni del testo unico in materia di immigrazione (d. lgs. 286/1998) - promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, punendo la predetta condotta illecita, al comma 3, con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguardi l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata sia stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata sia stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto sia commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto abbiano la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Anche tale fattispecie di reato risulta rilevante ai fini 231 nella sola forma aggravata di cui all'art. 12, comma 3 del TU immigrazione, non risultando prevista la fattispecie base di cui al comma 1 del menzionato art. 12 tra i reati presupposto rilevanti ai fini della responsabilità da reato dell'ente.

#### **Favoreggiamento della permanenza clandestina**

(art. 12, comma 5 d. lgs. n. 286/1998)

La norma in esame punisce chiunque, fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del testo unico in materia di immigrazione (d. lgs. n. 286/1998), punendolo con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

### **F.1.3 Reato di razzismo e xenofobia introdotti dall'art. 25-terdecies del D. Lgs 231/01**

L'art. 25-terdecies contempla la seguente fattispecie di reato:

#### **Razzismo e xenofobia**

(art. 604 bis c.p.)

La norma punisce la commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, ossia le ipotesi di propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	<i>Versione 4.0 14/10/2024</i>
		<i>Pagina 76 di 113</i>

razziale, etnica e religiosa. A seguito dell'abrogazione dell'art. 3, comma 3 bis della L. n. 654/1975 ad opera del D. Lgs. n. 21/2018, il richiamo a tale norma deve intendersi riferito all'art. 604 bis c.p. In particolare, la fattispecie di reato in oggetto punisce: a) chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

La norma in esame vieta altresì ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

#### F.1.4 Sanzioni pecuniarie ed interdittive

Nel seguito si riporta una tabella riepilogativa dei reati e delle sanzioni applicabili all'ente.

Reato presupposto	Art. ex D. Lgs. 231/2001	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
Artt. 600, 601, 602, 603 bis c.p.	Art. 25 quinquies	Da 400 a 1000 quote	Non inferiore a 1 anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	Versione 4.0 14/10/2024
		Pagina 77 di 113

Reato presupposto	Art. ex D. Lgs. 231/2001	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
			<p>one dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività</p>
<p>artt. 600-bis 1 comma, 600 ter commi 1 e 2, 600 quinquies c.p.</p>	<p>Art. 25 quinquies</p>	<p>Da 300 a 800 quote</p>	<p>Non inferiore a 1 anno.          Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività</p>
<p>600 bis comma 2, 600 ter commi 3 e 4, 600 quater, 609 undecies c.p.</p>	<p>Art. 25 quinquies</p>	<p>Da 200 a 700 quote</p>	<p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva</p>

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	<i>Versione 4.0 14/10/2024</i>
		<i>Pagina 78 di 113</i>

Reato presupp posto	Art. ex D. Lgs. 231/2001	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
			dall'esercizio dell'attività
Art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286	Art. 25 duodecies	Da 100 a 200 quote	==
Art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286	Art. 25 duodecies	Da 400 a 1.000 quote	Non inferiore a 1 anno
Art. 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,	Art. 25 duodecies	Da 100 a 200 quote	Non inferiore a 1 anno
Articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654	Art. 25 terdecies	Da 200 a 800 quote	Non inferiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	Versione 4.0 14/10/2024  Pagina 79 di 113
--	--	--

## F.2 Individuazione delle aree ed attività a rischio

Attraverso un aggiornamento del *risk assessment* si è provveduto a mappare i processi aziendali astrattamente a rischio di commissione dei reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, descritti nel precedente paragrafo F.1 ed a valutare l'adeguatezza dei presidi in essere ai fini di prevenire la commissione delle fattispecie di reato presupposto.

Avuto a riguardo all'organigramma aziendale ed al mansionario, le aree ed i processi aziendali maggiormente esposti al rischio potenziale di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale risultano i seguenti:

### A. Vertici aziendali e Sicurezza - Risorse umane.

I destinatari del Processo aziendale attenzionato sono i vertici apicali (cfr mansionario) preposti all'area di reclutamento delle risorse umane, gestione e direzione del personale, i quali si occupano e dovranno rispondere anche della regolamentazione delle condizioni dei contratti di lavoro, anche con riferimento a personale a tempo determinato o sottoposto a forme di collaborazione occasionali o non continuative (ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, anche i contratti di lavoro in somministrazione, a chiamata, a progetto, accessorio, in apprendistato, in tirocinio, etc).

A1. Selezione dei lavoratori. La selezione di personale straniero (non cittadino italiano) da assumere prevede l'acquisizione di informazioni sul titolo di permanenza nel territorio italiano. Gli elementi di valutazione preventiva sono il controllo della esistenza e validità del permesso di soggiorno sia al momento dell'assunzione che con cadenza periodica. A titolo di esempio, andrà valutata la scadenza/rinnovo del permesso, la sua revoca o annullamento, se sia stato rilasciato a soli fini turistici o anche lavorativi.

Esempio:

- la fattispecie di reato di *Impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare* potrebbe astrattamente realizzarsi qualora venisse assunto dalla società personale straniero, omettendo di controllare l'esistenza e la validità del permesso di soggiorno;
- la fattispecie di reato di *favoreggiamento della permanenza clandestina* potrebbe astrattamente realizzarsi qualora, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero (ad esempio, condizioni economiche favorevoli), l'ente favorisca la permanenza di quest'ultimo nel territorio dello Stato, assumendo il lavoratore e ciò in assenza di valido permesso di soggiorno;

### A.2 Predisposizione del contratto di lavoro.

Le condizioni del contratto di lavoro del personale impiegato dalla società devono essere rispettose di quelle previste e disciplinate dal CCN di categoria, nelle varie formulazioni via via vigenti nel tempo, o da quelle territoriali stipulate dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, con particolare riferimento a retribuzione, ferie, riposo settimanale, nonché delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.

Esempio:

- il reato di sfruttamento del lavoro viene integrato allorché l'ente reiteri (e pertanto commetta la condotta con riferimento ad almeno due lavoratori) la corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; ovvero reiteri la violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie ovvero violi le norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la fattispecie di reato di *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro* potrebbe astrattamente realizzarsi qualora l'ente impieghi lavoratori con condizioni di lavoro di sfruttamento, non rispettose

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	Versione 4.0 14/10/2024  Pagina 80 di 113
--	--	--

delle garanzie e tutele prescritte dal CCNL di categoria (orario, riposi, ferie, salario), ovvero non rispettose delle regole di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

### A3. Approvvigionamento di beni e servizi.

Per la gestione di alcuni servizi (ad esempio, di facchinaggio e movimentazione delle merci all'interno dei magazzini, nonché pulizia dei locali) la società si avvale di soggetti terzi con i quali stipula contratti di appalto. L'Ente potrebbe rispondere astrattamente a titolo di concorso nelle precitate ipotesi delittuose qualora l'appaltatore/somministratore/prestatore d'opera impieghi cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare (art. 22, comma 12 bis d. lgs. n. 286/1998), senza controllare la validità ed efficacia del permesso di soggiorno, ovvero impieghi lavoratori in condizioni di sfruttamento lavorativo (art. 603 bis c.p.).

### B. Vertici aziendali - Reparto Operativo- Responsabile Magazzino - Procurement

Con riguardo alla fattispecie di *Tratta di persone* di cui all'art. 25 quinquies ed a quella di cui all'art. 25 duodecies (in particolare il *Procurato ingresso illecito*), tenuto conto che Sev Stante **non è** titolare di mezzi aziendali adibiti al trasporto di merci, risultano astrattamente a rischio di commissione di tali reati, a titolo di concorso, e pertanto destinatari delle prescrizioni dettate nella presente sezione, sia i vertici aziendali che il Responsabile Operativo e l'Ufficio trasporti, nonché il Responsabile magazzino e l'ufficio Procurement. Tali fattispecie puniscono l'introduzione, il trasferimento o il trasporto di persone nelle condizioni di schiavitù/servitù di cui all'art. 600 c.p. nonché la direzione/organizzazione/effettuazione del trasporto illegale di stranieri nel territorio dello Stato italiano ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

Esempio:

potrebbe astrattamente concretizzarsi in capo all'Ente la violazione della norma in parola, seppure a titolo di concorso, qualora il fornitore scelto per il trasporto della merce (sia import che export) da parte dell'azienda non rispetti le regole in materia di ingresso nel territorio italiano dello straniero, svolgendo illegalmente il trasporto di persone anche nelle condizioni di cui all'art. 600 c.p.

### C. Tutti i settori e gli uffici aziendali

Con riguardo alle altre fattispecie di reato contemplate dall'art. 25 quinquies del D. Lgs. 231/2001, con particolare riferimento al reato di pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale e adescamento di minore, qualunque ambito aziendale abilitato all'accesso al software aziendale risulta interessato dalla possibile commissione dei reati presupposto menzionati.

Esempio:

una fattispecie di reato potrebbe astrattamente verificarsi laddove l'ente non adotti blocchi all'accesso da parte degli utenti (firewall) a siti ad alto rischio di reperimento di immagini pornografiche di minori, con riguardo anche al lavoro svolto in *smart-working*.

Con riguardo alle fattispecie di reato contemplate dall'art. 25 terdecies del D. Lgs. 231/2001 qualunque ambito aziendale risulta interessato dalla possibile commissione del reato presupposto di Razzismo e Xenofobia.

In particolare la fattispecie di reato in oggetto punisce: a) chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

c) la norma vieta altresì ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	<i>Versione 4.0 14/10/2024</i>  <i>Pagina 81 di 113</i>
--	--	---

#### Esempi:

- La fattispecie di reato in esame potrebbe astrattamente integrarsi, a titolo di concorso, laddove la società prestasse sostegno (ad esempio mettendo a disposizione locali aziendali) ovvero finanziasse organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi con scopo di incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Resta inteso che eventuali integrazioni delle predette aree a rischio potranno essere suggerite a cura dell'Organismo di Vigilanza della Società, titolato per funzione a svolgere tale attività, affinché l'organo amministrativo della Società provveda a modificare e/o integrare il Modello, ove necessario.

### F.3 Destinatari della parte speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti che potrebbero essere posti in essere dagli Esponenti Aziendali della Società operanti nelle aree a rischio indicate nel punto precedente F.2, nonché da Collaboratori Esterni e Partner.

Per poter rendere efficace tale sezione, occorre che tutti i Destinatari sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e che quindi adottino regole di condotta conformi a quanto di seguito prescritto, al fine di impedire il verificarsi dei reati presupposto previsti nel Decreto. A tal fine l'Ente si obbliga, mediante attività periodica informativa/formativa interna nonché attraverso la relativa appostazione sulla pagina web a ciò dedicata nel proprio sito internet aziendale, a rendere agevolmente conoscibile la presente parte speciale del modello, i reati che ne sono presupposto, i soggetti chiamati a far rispettare il modello e le condotte (attive ed omissive) a cui ciascun operatore (interno ed esterno all'azienda) dovrà conformarsi (cfr punto F.4).-

### F.4 Principi di comportamento

La presente sezione illustra le regole di condotta generali e di comportamento, nonché di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo che, unitamente ai principi di cui al Codice Etico ed a quelli definiti nella Parte Generale ed ai principi specifici dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti.

#### F.4.1. Principi di comportamento generali

I Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività che possano ledere la tutela della personalità individuale, siccome garantita dalla normativa del codice penale richiamata nella presente Parte Speciale;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla selezione, assunzione e gestione del rapporto di lavoro con i dipendenti e collaboratori della società, anche stranieri;
- rispettare le norme di legge e le procedure interne in tema di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- rispettare le prescrizioni in materia di corretto uso delle risorse informatiche dettate dalle Procedure adottate dall'azienda nonché previste nel Codice Etico aziendale.
- non intrattenere rapporti di collaborazione, somministrazione, appalto con persone fisiche o giuridiche da parte delle quali sia conosciuto od anche solo sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato descritte nella presente Parte speciale, con particolare riferimento all'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ovvero relative al TU in materia di immigrazione;

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	Versione 4.0 14/10/2024  Pagina 82 di 113
--	--	--

- rispettare i principi di non discriminazione previsti dal Codice Etico aziendale nei rapporti tra lavoratori, anche con riferimento a quelli somministrati all'ente da soggetti terzi ovvero che svolgono la loro attività nell'azienda in forza di contratti di appalto o fornitura di servizi.

## F.4.2. Principi di comportamento specifici

- A. I Destinatari coinvolti nel Processo di Reclutamento, assunzione, impiego e gestione amministrativa del personale, nonché nell'Approvvigionamento di beni e servizi, devono:

a. con riguardo a personale straniero, provvedere:

- i) alla richiesta di produzione, da parte dell'aspirante impiegato straniero, del permesso di soggiorno comprensivo di data di rilascio e validità, verificandone la causa del rilascio;
- ii) registrare e monitorare le scadenze per ciascun lavoratore indicato alla superiore sub lett. i) del permesso di soggiorno, provvedendo con cadenza almeno semestrale al controllo della validità ed efficacia dei permessi;
- iii) a richiedere/ricordare al lavoratore la tempestiva attivazione dell'iter di ottenimento del rinnovo del permesso di soggiorno prossimo alla scadenza.
- iv) a precisare nel contratto di lavoro, a mezzo di specifica clausola contrattuale, che la scadenza del permesso di soggiorno ed il mancato tempestivo rinnovo sono causa di cessazione del rapporto di lavoro stesso;
- v) ad archiviare tutta la documentazione relativa all'assunzione dello straniero al fine di renderla di facile accesso;
- vi) ad assicurarsi che la scelta dei collaboratori esterni, prestatori di servizi, appaltatori, somministratori avvenga con riguardo a soggetti terzi che adottano procedure idonee a garantire il rispetto della normativa a tutela dei lavoratori non appartenenti allo Stato e volte a verificare la regolarità del loro soggiorno nello Stato, anche a mezzo di idonee autocertificazioni rilasciate dai collaboratori/prestatori succitati, inserendo nei rapporti contrattuali specifiche disposizioni volte a garantire il rispetto di tali disposizioni normative;

b. con riguardo a personale non-straniero, provvedere:

- i) a garantire il rispetto di condizioni contrattuali conformi a quanto stabilito dalla legge e dalla contrattazione collettiva di riferimento in tema di igiene, sicurezza nei luoghi di lavoro, condizioni di trattamento anche non economico (ferie, permessi, orario di lavoro, etc) idonee ad evitare lo sfruttamento dei lavoratori;
- ii) ad assicurarsi che la scelta dei collaboratori esterni, prestatori di servizi, appaltatori, somministratori avvenga con riguardo a soggetti terzi che adottino procedure idonee a garantire il rispetto della normativa a tutela dei lavoratori da condizioni di sfruttamento, nonché quella a tutela dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche a mezzo rilascio di idonee autocertificazioni od attraverso l'inserimento nella pattuizioni contrattuali di clausole di salvaguardia volte ad evitare qualsiasi implicazione in attività che, anche potenzialmente a titolo di concorso, possano favorire la commissione di reati previsti nella presente Parte Speciale in tema di sfruttamento del lavoro;

- B. I Destinatari coinvolti negli altri Processi a rischio attenzionati dalla presente Parte devono:

- assicurarsi che ogni accordo con i soggetti esterni all'ente e coinvolti nei Processi Sensibili descritti nella presente Parte Speciale, anche nei contratti di subappalto laddove sia consentito, contenga apposita clausola che avverta dell'adozione del Modello ex D. Lgs. 231/01 da parte Ente e preveda la risoluzione del contratto in relazione ad eventuali condotte violative dei principi contenuti nel Codice

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	Versione 4.0 14/10/2024  Pagina 83 di 113
--	--	--

- Etico e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale adottati dall'Ente;
- attenersi al rispetto di procedure di selezione dei fornitori e clienti che garantiscano l'adeguatezza di questi ultimi al rispetto della normativa a tutela del lavoratore dallo sfruttamento, delle regole previste e sancite dal TU immigrazione, nonché dalle norme a tutela della personalità individuale prescritte dal D. Lgs. 231/2001. A tal fine l'Ente potrà raccogliere dal fornitore/cliente idonee autocertificazioni o documentazione a comprova del rispetto della dedotta normativa ovvero prevedere, anche all'interno delle condizioni generali di contratto, l'inserimento di clausole che impongano a carico del fornitore/cliente il rispetto della normativa richiamata;
  - in ipotesi di fondato sospetto di violazione della normativa in parola, effettuare verifiche *in loco* presso i fornitori/clienti e procedere alla richiesta di informazioni, documentazione volta a verificare il rispetto della normativa ex D. Lgs. n. 231/2001 contemplata dalla presente Parte Speciale;
  - inserire nelle condizioni generali contrattuali / nelle conferme d'ordine / nei mandati di trasporto apposita clausola contenente la specifica relativa all'adozione del Modello ex D. Lgs. 231/01 da parte della società, che andranno sottoscritte per previa visione ed accettazione;
  - attivarsi prontamente nella segnalazione di non conformità riscontrate nel processo di controllo/ispezione dei mezzi di trasporto e dei carichi presso le sedi dell'Ente, avuto riguardo ai reati di tratta di persone e di procurato ingresso illecito descritte nella presente Parte Speciale;
  - attivarsi prontamente a segnalare all'ODV, mediante i canali appositamente istituiti (secondo quanto previsto dalla Procedura Whistleblowing a cui si rinvia) dalla Società, il sospetto del compimento di atti di incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
  - segnalare l'esistenza all'interno dell'Ente di soggetti che propagandano idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istigano a commettere o commettono atti di discriminazione/violenza/atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
  - dotarsi di strumenti informatici che impediscano l'accesso e/o la ricezione di materiale relativo alla pornografia minorile, con particolare riguardo al controllo del lavoro da remoto (cd. smart-working) ed effettuare controlli/monitoraggi periodici (almeno semestrali) in ordine al corretto uso da parte del personale della dotazione informatica in uso;
  - acquisire con cadenza periodica, almeno semestrale, una relazione da parte del consulente esperto IT che elenchi le eventuali non conformità riscontrate e prescriva le disposizioni da attuare per l'innalzamento dei livelli di sicurezza a tutela del sistema informatico aziendale, con particolare riferimento ai siti da attenzionare per la possibile verifica dei reati previsti dall'art. 25 quinquies D. Lgs. 231/2001;
  - predisporre l'invio di avvisi (alert tramite sms o e mail) alle Funzioni apicali che segnalino l'esistenza di non conformità nel sistema informatico aziendale con riferimento alle fattispecie di reato trattate nella presente Parte Speciale.

### F.5 Processi decisionali e Protocolli specifici

In linea con i principi generali e specifici sopra riportati, la Società si è già dotata ed ha debitamente formalizzato e divulgato al proprio interno la seguente documentazione aziendale, che forma parte sostanziale del presente Modello Organizzativo, trattandosi di regolamentazione di dettaglio descrittiva delle condotte volte a prevenire la commissione dei reati presupposto:

- Organigramma aziendale e struttura delle funzioni aziendali;
- Codice Etico;
- Parte Generale del Modello 231/2001;
- PG 105 Procedura gestione risorse umane
- PG 107 Procedura gestione non conformità e azioni correttive
- PG 108 Procedura gestione continuità operativa e Istruzione modalità continuità operativa;

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	<i>Versione 4.0 14/10/2024</i>  <i>Pagina 84 di 113</i>
--	--	---

PG 501 SQAS qualità fornitori e questionario SCEF;  
 PG 503 Procedura gestione emergenze off-site;  
 PG 504 Procedura gestione dei lavori in appalto;  
 PG 901 Procedura gestione Processo operativo;  
 PG 909 Procedura gestione del magazzino.

## F.6 Compiti dell'Organismo di Vigilanza e Flussi informativi

I compiti dell'ODV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui alla presente Parte Speciale sono:

1. proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale;
2. svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati;
3. esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni pervenute ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle stesse.

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di monitorare efficacemente le misure di prevenzione e protezione poste in atto dalla Società allo scopo di prevenire i reati di cui alla presente Parte Speciale, si prevede pervengano all'Organismo di Vigilanza, con le cadenze predefinite e per la parte di competenza in relazione alle attività svolte dalla Società, i flussi informativi di cui alla Procedura gestione dei flussi informativi.

# PARTE SPECIALE "G"

## Reati tributari

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	<i>Versione 4.0 14/10/2024</i>  <i>Pagina 85 di 113</i>
--	--	---

## G. Reati tributari

### G.1 Tipologia di reati

Il D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 “Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto”, modificato da ultimo dal D. Lgs 14 luglio 2020 n. 75 “Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione Europea mediante il diritto penale”, ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti a taluni reati fiscali, introducendo all’art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/01 le fattispecie di reati presupposto di seguito descritte.

#### G.1.1 Reati tributari

Si evidenzia preliminarmente che, ai fini dell’integrazione delle fattispecie di reato di cui al D. Lgs.

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	Versione 4.0 14/10/2024  Pagina 86 di 113
--	--	--

n. 74/2000 di seguito descritte, per “fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi non solo a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte, ma anche che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi. Il controllo formale da effettuarsi sul documento dovrà pertanto ricomprendere tanto il soggetto intestatario, quanto il contenuto oggettivo della fattura con riferimento sia alla base imponibile, sia al calcolo della relativa imposta.

Per “operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente” si intendono invece le operazioni apparenti poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte, ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti.

L’art. 25-*quinquiesdecies* contempla i seguenti reati:

**Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**  
(art. 2 del D. Lgs. 74/2000, come da ultimo modificato, comma 1 e comma 2-bis)

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Il fatto si considera commesso quando tali fatture e documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o detenuti a fini di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

La pena è diminuita nella reclusione da un anno e sei mesi a sei anni se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore ad euro centomila.

Esempio:

la fattispecie di reato di *dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti* potrebbe astrattamente realizzarsi qualora si emettesse e si procedesse a registrare una fattura passiva per una prestazione totalmente inesistente, ovvero per una prestazione di valore inferiore rispetto a quello dichiarato in fattura.

**Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**

(art. 3 del D. Lgs. 74/2000, come da ultimo modificato, comma 1)

Fuori dai casi di cui alla precedente fattispecie, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila,
- b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila; ovvero, qualora l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta sia superiore al cinque per cento dell’ammontare dell’imposta medesima, o comunque, a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	Versione 4.0 14/10/2024  Pagina 87 di 113
--	--	--

Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Esempio:

la fattispecie di reato di *dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici* potrebbe astrattamente realizzarsi qualora attraverso documenti falsi, atti simulati (nella definizione di cui sopra) o altri mezzi fraudolenti si indicassero minori elementi attivi effettivi (o elementi passivi fittizi), in misura tale da generare un'evasione delle imposte dirette o sul valore aggiunto in misura superiore alle soglie di punibilità descritte ai punti sub. a) e sub. b).

#### **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**

(art. 8 del D. Lgs. 74 /2000, come da ultimo modificato, comma 1 e comma 2-bis)

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

A tal fine l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo d'imposta si considera come un solo reato.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Esempio:

la fattispecie di reato di *emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti* potrebbe astrattamente realizzarsi qualora si consentisse a terzi l'evasione attraverso la messa a disposizione di documenti fiscali riportanti costi fittizi.

#### **Occultamento o distruzione di documenti contabili**

(art. 10 del D. Lgs. 74/2000, come da ultimo modificato)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

#### **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**

(art. 11 del D. Lgs. 74/2000, come da ultimo modificato)

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altri beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È altresì punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Esempio:

la fattispecie di reato di *sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte* potrebbe

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	Versione 4.0 14/10/2024  Pagina 88 di 113
--	--	--

astrattamente realizzarsi qualora, gravati da un debito tributario pari almeno a cinquantamila euro e al fine di sottrarsi al pagamento del medesimo, si procedesse a ridurre fittiziamente il proprio patrimonio, attraverso alienazioni simulate o altri atti fraudolenti.

Esempio:

la fattispecie di reato di *sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte* potrebbe astrattamente realizzarsi qualora, nel contesto di una transazione fiscale e al fine di ottenere il pagamento parziale dei tributi e degli accessori, si indicassero nella documentazione relativa alla procedura medesima minori elementi attivi fittizi (o maggiori elementi passivi fittizi).

**Ove commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, l'art. 25-quinquiesdecies contempla altresì le tre seguenti fattispecie di reato:**

#### **Dichiarazione infedele**

(art. 4 del D. Lgs. 74/2000, come da ultimo modificato, comma 1 e comma 1-ter)

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a detta imposta elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quanto, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione di tale disposizione, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dai casi indicati in precedenza, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che, complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al dieci per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste ai punti sub a) e sub b).

Esempio:

la fattispecie di reato di *dichiarazione infedele* potrebbe astrattamente realizzarsi qualora, senza ricorrere alle condotte previste e descritte dai due reati di dichiarazione fraudolenta di cui all'art. 2 e 3 del D. Lgs. 74/2000, si procedesse ad evadere, con dolo intenzionale, l'IVA in misura superiore alle soglie di punibilità attraverso l'inserimento in dichiarazione di elementi passivi inesistenti o mediante l'indicazione di minori elementi attivi effettivi.

#### **Omissa dichiarazione**

(art. 5 del D. Lgs. 74/2000, come da ultimo modificato, comma 1 e comma 1-bis)

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a detta imposta, quando l'imposta evasa è superiore ad euro cinquantamila.

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	<i>Versione 4.0 14/10/2024</i>
		<i>Pagina 89 di 113</i>

euro cinquantamila.

Ai fini della presente fattispecie non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Esempio:

la fattispecie di reato di *omessa dichiarazione* potrebbe astrattamente realizzarsi qualora, pur obbligati all'autoliquidazione dell'IVA in Italia, non si provvedesse a presentare la dichiarazione relativa alla predetta imposta, evadendola intenzionalmente in misura superiore alla soglia di punibilità

### Indebita compensazione

(art. 10-quater del D. Lgs. 74/2000, come da ultimo modificato)

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, ovvero crediti inesistenti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

Esempio:

la fattispecie di reato di *indebita compensazione* potrebbe astrattamente realizzarsi qualora, in sede di pagamento delle imposte, si portasse in compensazione, alternativamente crediti non spettanti o inesistenti, omettendo in tal modo il versamento della relativa IVA dovuta, in misura superiore alla soglia di punibilità.

## G.1.2 Sanzioni pecuniarie ed interdittive

Nel seguito si riporta una tabella riepilogativa dei reati e delle sanzioni applicabili all'ente.

Reato presupposto	Art. ex D. Lgs. 231/2001	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
Art. 2 D. Lgs. 74/2000, comma 1	Art. 25 quinquiesdecies	Fino a 500 quote, se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	Si applicano le sanzioni seguenti interdittive: divieto di contrattare con la p.a., salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 2 D. Lgs.	Art. 25	Fino a 400 quote,	Si applicano le

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	<i>Versione 4.0 14/10/2024</i>
		<i>Pagina 90 di 113</i>

Reato presupposto	Art. ex D. Lgs. 231/2001	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
74/2000, comma 2-bis	quinquiesdecies	se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	sanzioni seguenti interdittive: divieto di contrattare con la p.a., salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 3 D. Lgs. 74/2000	Art. 25 quinquiesdecies	Fino a 500 quote, se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	Si applicano le sanzioni seguenti interdittive: divieto di contrattare con la p.a., salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 8 D. Lgs. 74/2000, comma 1	Art. 25 quinquiesdecies	Fino a 500 quote, se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	Si applicano le sanzioni seguenti interdittive: divieto di contrattare con la p.a., salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni,

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	<i>Versione 4.0 14/10/2024</i>
		<i>Pagina 91 di 113</i>

Reato presup posto	Art. ex D. Lgs. 231/2001	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
			finanziamenti, contributi, o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 8 D. Lgs. 74/2000, comma 2- bis	Art. 25 quinquiesdecies	Fino a 400 quote, se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	Si applicano le sanzioni seguenti interdittive: divieto di contrattare con la p.a., salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 10 D. Lgs. 74/2000	Art. 25 quinquiesdecies	Fino a 400 quote, se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	Si applicano le sanzioni seguenti interdittive: divieto di contrattare con la p.a., salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 11 D. Lgs. 74/2000	Art. 25 quinquiesdecies	Fino a 400 quote, se l'ente ha	Si applicano le sanzioni seguenti

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	<i>Versione 4.0 14/10/2024</i>
		<i>Pagina 92 di 113</i>

Reato presupp posto	Art. ex D. Lgs. 231/2001	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
		conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	interdittive: divieto di contrattare con la p.a., salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 4 D. Lgs. 74/2000	Art. 25 quinquiesdecies	Fino a 300 quote, se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	Si applicano le sanzioni seguenti interdittive: divieto di contrattare con la p.a., salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 5 D. Lgs. 74/2000	Art. 25 quinquiesdecies	Fino a 400 quote, se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	Si applicano le sanzioni seguenti interdittive: divieto di contrattare con la p.a., salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti,

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	Versione 4.0 14/10/2024
		Pagina 93 di 113

Reato presupposto	Art. ex D. Lgs. 231/2001	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
			contributi, o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 10-quater D. Lgs. 74/2000	Art. 25 quinquiesdecies	Fino a 400 quote, se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	Si applicano le sanzioni seguenti interdittive: divieto di contrattare con la p.a., salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

## G.2 Individuazione delle aree e delle attività a rischio

Attraverso un aggiornamento del *risk assessment* si è provveduto a mappare i processi aziendali astrattamente a rischio di commissione dei reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, descritti nel precedente paragrafo G.1 ed a valutare l'adeguatezza dei presidi in essere ai fini di prevenire la commissione delle fattispecie di reato presupposto.

Con riguardo alle fattispecie di reato di "Dichiarazione infedele", "Omessa dichiarazione" e "Indebita compensazione" di cui agli artt. 4, 5 e 10-quater del D. Lgs. n. 74/2000, si sottolinea che l'art 25-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001, affinché le condotte ivi descritte possano considerarsi rilevanti per l'ente, introduce una specifica soglia di punibilità consistente nella necessità che i summenzionati delitti siano commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore ai dieci milioni di euro.

I reati oggetto della presente Parte Speciale sono caratterizzati, nel loro potenziale manifestarsi, da una connaturata trasversalità in relazione a diverse Aree Sensibili rappresentate nell'ambito del presente documento. Avuto a riguardo all'organigramma aziendale ed al mansionario, le aree ed i processi aziendali maggiormente esposti al rischio potenziale di commissione dei reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale risultano i seguenti:

**Vertici aziendali - Reparto Operativo- Reparto Commerciale - Procurement.**

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	Versione 4.0 14/10/2024  Pagina 94 di 113
--	--	--

Con riguardo alle fattispecie di cui all'art. 25 quinquiesdecies, risultano destinatari delle prescrizioni contenute nella presente sezione il responsabile del Reparto Operativo e il Procurement, nonché il Reparto Commerciale e i vertici aziendali, quali soggetti direttamente coinvolti nella selezione e gestione di fornitori e clienti, attività non di natura prettamente fiscale, ma con riflessi significativi sui processi direttamente ascrivibili alla sfera fiscale. Per quanto loro compete, i processi aziendali maggiormente esposti al rischio potenziale di commissione delle fattispecie di reato tributario risultano i seguenti:

- a. ricerca, selezione e qualifica dei fornitori;
- b. gestione del processo di approvvigionamento di beni e/o servizi;
- c. ricerca, selezione e controllo dei clienti;
- d. gestione del processo commerciale e delle commesse;
- e. stipula e gestione dei rapporti contrattuali con fornitori e clientela: in termini di controllo della congruità dei prezzi pagati.

#### **Vertici aziendali - Reparto Amministrativo - Ufficio Fatturazione.**

Il Processo aziendale attenzionato si riferisce altresì all'attività di gestione di:

- a. operazioni societarie straordinarie, nonché contabilità ordinaria e servizi amministrativi (ivi compresa la gestione dell'attività di tesoreria);
- b. fatturazione attiva e passiva, oneri deducibili/detraibili, crediti d'imposta e IVA;
- c. informativa periodica inerente alla gestione della contabilità e alla predisposizione del bilancio;
- d. adempimenti dichiarativi periodici e calcolo delle imposte, adempimenti fiscali e di sostituto di imposta, comunicazioni informative all'Erario e alle autorità di vigilanza.

In tale prospettiva, tenuto conto dei comportamenti volti ad evitare la possibile commissione di reati presupposto e di cui si dirà al paragrafo G.4, risulta di fondamentale importanza il coordinamento tra i due processi aziendali poc'anzi individuati e la loro imprescindibile rispettiva autonomia.

### **G.3 Destinatari della parte speciale**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti che potrebbero essere posti in essere dagli Esponenti Aziendali della Società operanti nelle aree a rischio indicate nel punto precedente G.2, nonché da Collaboratori Esterni e Partner.

Per poter rendere efficace tale sezione, occorre che tutti i Destinatari sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurabili e che quindi adottino regole di condotta conformi a quanto di seguito prescritto, al fine di impedire il verificarsi dei reati presupposto previsti nel Decreto.

### **G.4 Principi di comportamento**

La presente sezione illustra le regole di condotta generali e di comportamento, nonché di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo che, unitamente ai principi di cui al Codice Etico ed a quelli definiti nella Parte Generale ed ai principi specifici dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti.

#### **G.4.1. Principi di comportamento generali**

I Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività che possano generare un'evasione delle imposte sui redditi

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	Versione 4.0 14/10/2024  Pagina 95 di 113
--	--	--

- o IVA, ovvero consentire a terzi l'evasione delle medesime, secondo le modalità indicate negli articoli del D. Lgs. n. 74/2000 richiamati nella presente Parte Speciale;
- tenere, e costantemente aggiornare, l'anagrafica fornitori, anche attraverso lo svolgimento di verifiche, iniziali e successivamente con cadenza periodica almeno semestrale, circa l'esistenza, l'operatività e l'adeguatezza della struttura dei medesimi;
  - monitorare costantemente i prezzi di acquisto e le prestazioni ricevute dai fornitori, nonché la congruità delle relative fatture registrate;
  - tenere, e costantemente aggiornare, l'anagrafica clienti, anche attraverso lo svolgimento di accurate verifiche iniziali, e successivamente con cadenza periodica almeno semestrale, circa l'effettiva esistenza e operatività dei medesimi, nonché il loro stato di solvibilità;
  - monitorare costantemente le operazioni commerciali effettuate, la loro coerenza con i relativi prezzi applicati e le relative fatture registrate;
  - verificare le operazioni societarie/aziendali poste in essere e la loro rispondenza con la realtà, nonché i soggetti coinvolti e la documentazione a supporto delle operazioni medesime,
  - verificare la corretta applicazione delle regole di registrazione e tenuta delle scritture contabili, e individuare le funzioni aziendali incaricate della verifica delle stesse;
  - prevedere periodiche verifiche sulla corretta tenuta delle scritture contabili e meccanismi che permettano di far emergere tempestivamente eventuali errori e di garantirne tempestiva correzione;
  - esternalizzare le attività di supporto relative alla predisposizione delle dichiarazioni e congiuntamente prevedere procedure atte a garantire un puntuale flusso informativo con consulenti fiscali esterni e a controllare la veridicità, la congruità e la completezza dei dati a questi forniti;
  - controllare l'indebita compensazione dei crediti d'imposta e provvedere alla tempestiva correzione;
  - non intrattenere rapporti di collaborazione con persone fisiche o giuridiche delle quali, anche in ragione delle informazioni assunte, si sospetti lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato descritte nella presente Parte speciale;
  - nei rapporti inerenti alle società partecipanti e/o partecipate da Sev Stante S.r.l. attenersi alle prescrizioni di comportamento, anche specifiche, di seguito descritte e ispirate a principi di trasparenza e correttezza, al fine di rilevare eventuali non conformità con riferimento alla presente Parte speciale;
  - inserire nelle condizioni generali contrattuali / nelle conferme d'ordine / nei mandati di trasporto apposita clausola contenente la specifica relativa all'adozione del Modello ex D. Lgs. 231/01 da parte della società.

#### G.4.2. Principi di comportamento specifici

I Destinatari coinvolti nei Processi a rischio attenzionati dalla presente Parte speciale devono:

- i. **predisporre e/o implementare procedure volte a selezionare il contraente (sia Fornire che Cliente)**  
La finalità di tale presidio è quella di prevenire l'instaurazione di rapporti commerciali fittizi con soggetti che di fatto non esistono e/o non svolgono alcuna prestazione lecita in favore della società (operazioni soggettivamente inesistenti). La scelta di fornitori di beni e/o servizi, così come dei Clienti nei cui confronti erogare i servizi (e quindi in generale della controparte di ogni rapporto contrattuale oggetto di documentazione contabile), deve pertanto seguire una procedura fondata su criteri che ne garantiscano la trasparenza e l'effettività, quali:
  - verifiche, per il tramite di banche date ufficiali o servizi di indagine appositamente dedicati, sulla giuridica esistenza di controparte contraente;
  - controlli in loco, ove possibile e non eccessivamente oneroso per la società, al fine di verificare la effettiva sussistenza di strutture produttive;

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	Versione 4.0 14/10/2024  Pagina 96 di 113
--	--	--

- periodici controlli volti a garantire la sussistenza e la conservazione dei requisiti inizialmente individuati.
- ii. verificare l'effettiva esistenza della prestazione oggetto di contratto  
Al momento della stipula del contratto è necessario garantire un controllo rispetto all'effettività della prestazione negoziale al fine di contrastare l'istaurazione di rapporti negoziali fittizi con soggetti che non svolgono in realtà alcuna prestazione ed il cui rapporto risulti pertanto solamente funzionale all'evasione dell'imposta (operazioni oggettivamente inesistenti).
- iii. predisporre e/o implementare procedure volte al controllo della congruità della prestazione con il prezzo corrisposto e contabilizzato  
Tale presidio mira particolarmente a garantire le situazioni in cui vi sia l'emissione di una fattura per operazioni inesistenti (con un meccanismo di duplice controllo in un momento successivo alla prima verifica effettuata in fase di stipulazione) e/o quei casi in cui il valore indicato in fattura sia non conforme rispetto al valore della prestazione (nelle due distinte ipotesi di una fatturazione passiva "gonfiata" rispetto al valore della prestazione, e di una fatturazione attiva invece "sottodimensionata"). Sono dunque predisposte verifiche circa la congruità quantitativa e qualitativa tra la prestazione e/o la fornitura di beni o servizi per le quali è stato emesso il documento contabile e la fattura stessa; gli accertamenti sono effettuati:
  - a. con riguardo all'effettiva corrispondenza tra qualità e quantità della prestazione e/o fornitura di servizi ed il valore indicato nei documenti contabili (fatture attive e fatture passive), preliminarmente da parte dei responsabili dei reparti operativo e commerciale;
  - b. in un secondo momento, e con riguardo alla conformità tra contenuto materiale della fattura ed indicazioni precedentemente fornite a mezzo gestionale (cfr. sub a), dai responsabili dell'ufficio amministrativo e dell'ufficio fatturazione.
- iv. distinguere le funzioni di individuazione del prezzo e di disposizione del pagamento, controllandone i relativi flussi di cassa  
Al fine di contrastare la commissione dei reati tributari è previsto che i soggetti che possono disporre le uscite di cassa e banca siano diversi da quelli che si occupano della fase contrattuale; a tal fine sono individuati i soggetti autorizzati all'accesso alle risorse finanziarie dell'impresa e che sono materialmente in grado di disporre i pagamenti (anche avvalendosi di sistemi elettronici). Punto nevralgico di tale attività di controllo è quindi l'accertamento che all'emissione di documenti contabili corrisponda una effettiva uscita monetaria di valore equivalente: gli *out flow* economici sono eseguiti attraverso modalità che ne consentono la tracciabilità, con la conseguenza che ogni movimentazione è corredata da un apparato documentale che consente una eventuale ricostruzione *ex post* dei flussi.  
La materiale esecuzione del pagamento deve essere subordinata all'autorizzazione da parte di un'apposita funzione (responsabile ufficio amministrativo) che preliminarmente verifica la conformità dei dati inseriti in fattura e del relativo valore con le informazioni indicate in precedenza dai reparti operativo e commerciale, attivandosi prontamente in caso di difformità a mezzo di apposita segnalazione scritta.
- v. rispettare le procedure contabili aziendali  
Ai fini di garantire un adeguato livello di controllo, le soprarichiamate procedure devono assicurare:
  - l'accertamento dell'esistenza del Fornitore/Cliente e della relativa prestazione;
  - l'accuratezza nella rilevazione di eventuali non conformità nei dati contabili;
  - la verifica della competenza di periodo fiscale delle operazioni;
  - l'accertamento della corretta esposizione delle poste di bilancio;
  - verifiche e controlli periodici circa la correttezza delle operazioni contabili precedentemente eseguite, congiuntamente alla previsione di idonei meccanismi di correzione e rettifica di eventuali errori e/o discrepanze.

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	Versione 4.0 14/10/2024  Pagina 97 di 113
--	--	--

Il rispetto di tali principi per ogni operazione contabile rappresenta un valido presidio di controllo anche ai fini di un ragionevole impedimento alla commissione dei reati considerati nella presente parte speciale.

vi. controllare la scelta dei soggetti terzi e collaboratori esterni

La scelta dei soggetti terzi (professionisti, fornitori, clienti altre società partecipate o controllanti) deve avvenire con riguardo a soggetti che adottano procedure chiare idonee a garantire il rispetto della normativa volta a contrastare la commissione dei reati previsti nella presente Parte speciale relativi all'evasione di imposta, anche a mezzo di interrogazioni che verranno effettuate dal responsabile della funzione interessata (ufficio commerciale, procurement ed ufficio operativo) in ordine all'adeguatezza degli assetti organizzativo, amministrativo e contabile al fine di evitare qualsiasi implicazione in attività che, anche potenzialmente a titolo di concorso, possano favorire la commissione dei reati in precedenza descritti.

vii. rispettare le leggi e regolamenti vigenti

è in ogni caso imprescindibile il rispetto delle disposizioni normative e/o regolamentari a disciplina degli adempimenti di natura fiscale *pro tempore* vigenti, nonché delle circolari di carattere generale pronunciate dalle Autorità pubbliche competenti in materia (Agenzia delle Entrate e Ministero delle Finanze).

## G.5 Processi decisionali e Protocolli specifici

In linea con i principi generali e specifici sopra riportati, la Società si è dotata ed ha debitamente formalizzato e divulgato al proprio interno la seguente documentazione aziendale, che forma parte sostanziale del presente Modello Organizzativo:

- Organigramma aziendale e struttura delle funzioni aziendali;
- Codice Etico;
- Parte Generale del Modello 231/2001;
- PG 905 Procedura gestione processo commerciale;
- PG 906 Procedura gestione attività contabile;
- PG 907 Procedura gestione fatturazione attiva clienti;
- IPBD Allegato PG906 Istruzione operativa per la gestione dei pagamenti a beneficiari diversi dall'intestatario delle fatture.

## G.6 Rappresentanza fiscale

Qualora l'Ente (mandatario) assumesse incarichi di rappresentanza fiscale di soggetti esteri (mandante), gli Uffici preposti si assumeranno l'onere di effettuare le verifiche necessarie in ordine alla corretta esecuzione degli adempimenti fiscali per conto del mandante.

I rapporti con il mandante dovranno essere contrattualmente regolati mediante disposizioni che prevedano:

- a. la manleva dell'Ente per danni, maggiori imposte, sanzioni, interessi, agi ed ogni altro onere finanziario derivante da attività che non risultano direttamente verificabili mediante i responsabili dei sopra citati Uffici dell'Ente (ad es. emissione fatture, controllo ordini commerciali, pagamenti, verifica sulla congruità della prestazione, etc.);
- b. l'adozione da parte del mandante di sistemi di assetto organizzativo, amministrativo e contabile idonei ad impedire il verificarsi nel suolo italiano dei reati presupposto di cui alla presente sezione, in particolare utilizzando processi operativi di controllo e prevenzione omologhi a quelli adottati dall'Ente.

## G.7 Compiti dell'Organismo di Vigilanza e Flussi informativi

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	<i>Versione 4.0 14/10/2024</i>  <i>Pagina 98 di 113</i>
--	--	---

I compiti dell'ODV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui alla presente Parte Speciale sono:

1. proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale;
2. svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati;
3. esaminare eventuali segnalazioni pervenute ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle stesse.

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di monitorare efficacemente le misure di prevenzione e protezione poste in atto dalla Società allo scopo di prevenire i reati di cui alla presente Parte Speciale, si prevede pervengano all'Organismo di Vigilanza, con le cadenze predefinite e per la parte di competenza in relazione alle attività svolte dalla Società, i flussi informativi di cui alla Procedura gestione dei flussi informativi.

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	Versione 4.0 14/10/2024
		Pagina 99 di 113

# PARTE SPECIALE “H”

## Reati doganali

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	<i>Versione 4.0 14/10/2024</i>  <i>Pagina 100 di 113</i>
--	--	--

## H.Reati doganali

### H.1 Tipologia di reati

Il D. Lgs. 14 luglio 2020 n. 75 di attuazione della cd. Direttiva PIF - Direttiva UE 2017/1371 relativa alla *“Lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale”*, ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai reati doganali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (TU delle disposizioni legislative in materia doganale), introducendo all’art. 25-sexiesdecies del D. Lgs. 231/01 le fattispecie di reati presupposto di seguito descritte.

#### H.1.1 Reati doganali

Si evidenzia preliminarmente che, ai fini dell’integrazione del reato di contrabbando di cui all’art. 25-sexiesdecies del D. Lgs. 231/01, le fattispecie penali di riferimento sono quelle disciplinate dagli articoli da 282 a 301-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (TU delle disposizioni legislative in materia doganale), nonché dagli artt. 25, 216 e 302 del medesimo Testo Unico.

I reati di contrabbando previsti dai predetti articoli puniscono una serie complessa e dettagliata di comportamenti, accomunati dalla sottrazione delle merci al controllo doganale e dalla conseguente evasione dei diritti di confine. Tra i diritti di confine devono, in particolare, essere ricompresi i dazi di importazione e di esportazione, i prelievi e le altre imposizioni all’importazione o all’esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione, nonché, con riferimento alle merci d’importazione, i diritti di monopolio, le sovrapposte di confine ed ogni altra imposta o sovrapposta di consumo a favore dello Stato.

Quanto al novero degli illeciti indicati nel Testo Unico, con una serie di interventi normativi susseguitisi negli anni (da ultimo il D. Lgs. 8/2016 in materia di depenalizzazione), il legislatore nazionale aveva previsto la depenalizzazione di molte delle fattispecie di reato ivi previste: venivano, nello specifico, riqualficate come illeciti amministrativi tutte le contravvenzioni, ma anche i delitti laddove puniti con la sola pena pecuniaria.

Nell’integrare i reati di contrabbando nel catalogo 231, tuttavia, il D. Lgs. 75/2020, ha introdotto un’importante modifica sostanziale al precedente D. Lgs. 8/2016, prevedendo che la depenalizzazione non si applichi ai reati di cui al DPR 43/1973 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale) qualora l’ammontare dei diritti di confine dovuti sia superiore ad Euro 10.000,00.

Ad oggi, quindi, gli illeciti di contrabbando rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	Versione 4.0 14/10/2024  Pagina 101 di 113
--	--	--

rimangono le fattispecie delittuose disciplinate nel DPR 43/1973, tuttavia, per tutte e sole le ipotesi in cui i diritti di confine evasi superino la soglia di euro 10.000,00, indipendentemente dalla tipologia di sanzione penale prevista nei confronti della persona fisica (solo pecuniaria ovvero anche detentiva). È conservata, invece, l'irrelevanza penale delle contravvenzioni, le quali rimangono allo stato depenalizzate anche nell'ipotesi di superamento della predetta soglia di euro 10.000,00.

Quanto al soggetto attivo del delitto di contrabbando, e dunque soggetto passivo dell'obbligazione tributaria doganale, questi deve individuarsi nel "proprietario della merce, a norma dell'art. 56, e, solidalmente, tutti coloro per conto dei quali la merce è stata importata od esportata", come previsto dall'art. 38, comma 1, del Testo Unico.

Sotto tale profilo, per ormai consolidata giurisprudenza penale ed in accordo con la regolamentazione di livello europeo, per "proprietario della merce" deve intendersi non solo il titolare della stessa in ossequio alla definizione di cui al Codice Civile, ma altresì qualsiasi soggetto che abbia partecipato alle formalità doganali e che sia a conoscenza/avrebbe ragionevolmente dovuto essere a conoscenza dell'irregolare introduzione della merce, sottoposta ai diritti di confine, nel territorio dello Stato.

Tanto premesso, l'art. 25-sexiesdecies contempla i seguenti reati:

#### **Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali**

(art. 282 T.U. doganale)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

- a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16;
- b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;
- e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
- f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando.

Esempio:

tale fattispecie di reato contempla tanto l'ipotesi di contrabbando cd. "extraispettivo" che si realizza qualora il passaggio delle merci sia realizzato fuori dai canali doganali ordinari, per sottrarle alla visita doganale; quanto l'ipotesi di contrabbando cd. "intraispettivo" che si realizza qualora il passaggio delle merci avvenga correttamente attraverso i canali autorizzati, ma sia accompagnato dalla produzione ed esibizione di falsa documentazione.

Quanto invece alla ipotesi contemplata alla lett. f), l'art. 25 del Testo Unico consente all'autorità doganale di ricorrere a perquisizioni, verificazioni e ricerche volte ad accertare la legittima provenienza di merci estere soggette ai diritti di confine, trasportate o depositate nella zona di vigilanza terrestre. Tale disposizione, in particolare, pone in capo al detentore delle predette merci l'onere di dimostrarne la legittima provenienza e, con un'inversione dell'onere della prova, gli attribuisce la responsabilità per contrabbando qualora si "rifiuti o non sia in grado di fornire tale dimostrazione, o quando le prove addotte siano inattendibili". La condotta punita, in definitiva, si realizza in ragione della sola mera ingiustificata detenzione di merci sottoposte a diritti di confine nella zona di vigilanza doganale terrestre, con onere in capo al detentore, ove richiesto, di fornire prova di aver debitamente pagato i diritti di confine dovuti.

<p><b>SEV STANTE S.R.L.</b></p> <p>Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it</p>	<p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale</p>	<p>Versione 4.0 14/10/2024</p> <hr/> <p>Pagina 102 di 113</p>
--	--	---

### **Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine**

(Art. 283 T.U. doganale)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione preveduta nel terzo comma dell'art. 102 ;
- b) che senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non vi sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nelle navi merci estere allo scopo di sottrarle alla vista doganale.

### **Contrabbando nel movimento marittimo delle merci**

(Art. 284 T.U. doganale)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) che senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;
- b) che trasportando merci estere, approda in luoghi dove vi non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16 , salvi i casi di forza maggiore;
- c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;
- d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;
- f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla vista doganale.

### **Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea**

(Art. 285 T.U. doganale)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

- a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;
- b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;
- d) che atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	<i>Versione 4.0 14/10/2024</i>  <i>Pagina 103 di 113</i>
--	--	--

Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla vista doganale.

Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardano la materia doganale.

### **Contrabbando nelle zone extra-doganali**

(Art. 286 T.U. doganale)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti, chiunque, nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

Esempio:

la fattispecie di reato di *contrabbando nelle zone extra-doganali* potrebbe astrattamente realizzarsi qualora si costituissero senza permesso, o in misura superiore a quella consentita, depositi nei comuni di Livigno e di Campione d'Italia.

### **Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali**

(Art. 287 T.U. doganale)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti, chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto dall'art. 140.

Esempio:

la fattispecie di reato in esame si realizza ogni qualvolta merci importate in franchigia, e quindi senza il pagamento degli oneri doganali in ragione della loro particolare destinazione (si veda a titolo esemplificativo la destinazione a sedi diplomatiche, forze armate dello stato, etc.), siano in realtà destinate ad un uso diverso da quello dichiarato, quale presupposto imprescindibile per l'ottenimento dell'autorizzazione all'importazione in franchigia.

### **Contrabbando nei depositi doganali**

(Art 288 T.U. doganale)

Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata che vi detiene merci estere per le quali manchi la dichiarazione d'introduzione o che non risultino assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

Esempio:

la fattispecie di *contrabbando nei depositi doganali* si potrebbe astrattamente realizzare per il solo fatto dell'introduzione di merce nel magazzino doganale di proprietà dell'ente senza che vi sia la necessaria documentazione a comprova dell'intervenuta introduzione e assunzione in carico della medesima, e quindi indipendentemente dal successivo corretto sdoganamento della stessa secondo necessità.

### **Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione**

(Art. 289 T.U. doganale)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti, chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

Esempio:

la fattispecie di *contrabbando nel cabotaggio* si potrebbe astrattamente realizzare qualora siano

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	<i>Versione 4.0 14/10/2024</i>  <i>Pagina 104 di 113</i>
--	--	--

introdotte nello Stato merci estere in sostituzione di merci comunitarie, o comunque ammesse in libera pratica, spedite in cabotaggio (da intendersi quale spedizione per via mare di merci nazionali o nazionalizzate da un porto all'altro dello Stato) o in circolazione (da intendersi quale spedizione di merci nazionali o nazionalizzate da un luogo all'altro della frontiera, percorrendo un tratto di territorio estero, o una zona extradoganale, ovvero attraversando le acque estere, o quelle nazionali del lago di Lugano poste fuori del territorio doganale).

### **Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti**

(Art. 290 T.U. doganale)

Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.

Esempio:

la fattispecie di contrabbando in esame è astrattamente realizzabile qualora, a seguito di esportazione di merci nazionali prodotte e di richiesta di restituzione dei diritti di confine pagati al momento dell'importazione delle materie prime lavorate, si impieghino mezzi fraudolenti al fine di ottenere l'accoglimento della predetta richiesta (quali, a titolo esemplificativo, la presentazione di una dichiarazione doganale mendace ove si attesta falsamente l'originario pagamento dei diritti doganali).

### **Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea**

(Art. 291 T.U. doganale)

Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

Esempio:

la fattispecie delittuosa di contrabbando nell'importazione o esportazione temporanea, quale ipotesi di reato a forma vincolata, risulta astrattamente realizzabile solo qualora i trattamenti e le manipolazioni cui si dichiara di sottoporre le merci, al fine di ottenere la temporanea importazione o esportazione, risultano artificiose e non veritiere.

### **Altri casi di contrabbando**

(Art. 292 T.U. doganale)

Chiunque, fuori dei casi previsti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

Esempio:

la disposizione in esame si pone quale norma di chiusura volta ad assicurare la repressione di ogni forma di contrabbando, pertanto la fattispecie sottesa risulta astrattamente realizzabile ogniqualevolta è posta in essere una condotta idonea a produrre quale effetto la sottrazione della merce al pagamento dei diritti di confine, quali, a titolo esemplificativo, l'indicazione fraudolenta, nei documenti doganali che certificano il trasporto della merce, di un quantitativo inferiore a quello accertato in sede di controlli.

### **Contrabbando di tabacchi lavorati esteri**

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	<i>Versione 4.0 14/10/2024</i>  <i>Pagina 105 di 113</i>
--	--	--

(Art. 291-bis T.U. doganale)

Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali e' punito con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni. 2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a lire 1 milione.

### **Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri**

(Art. 291-ter T.U. doganale)

1. Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena e' aumentata.
2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di lire cinquantamila per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:
  - a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunita' del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
  - b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore e' sorpreso insieme a due o piu' persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
  - c) il fatto e' connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
  - d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumita';
  - e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato societa' di persone o di capitali ovvero si e' avvalso di disponibilita' finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.
3. La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non puo' essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti).

### **Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri**

(Art. 291-quater T.U. doganale)

1. Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da tre a otto anni.
2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione da un anno a sei anni.
3. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu'.
4. Se l'associazione e' armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	<i>Versione 4.0 14/10/2024</i>
		<i>Pagina 106 di 113</i>

comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita', per il conseguimento delle finalita' dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla meta' nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

### H.1.2 Sanzioni pecuniarie e interdittive

Nel seguito si riporta una tabella riepilogativa dei reati di interesse e delle sanzioni applicabili all'ente.

Reato presupposto	Art. ex D.Lgs. 231/2001	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
Art. 282 T.U. doganale	Art. 25-sexiesdecies	Fino a 200 quote, se i diritti di confine dovuti superano i centomila euro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote	Si applicano le sanzioni seguenti interdittive: divieto di contrattare con la p.a., salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 283 T.U. doganale	Art. 25-sexiesdecies	Fino a 200 quote, se i diritti di confine dovuti superano i centomila euro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote	Si applicano le sanzioni seguenti interdittive: divieto di contrattare con la p.a., salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 284 T.U. doganale	Art. 25-sexiesdecies	Fino a 200 quote, se i diritti di confine dovuti superano i centomila euro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote	Si applicano le sanzioni seguenti interdittive: divieto di contrattare con la p.a., salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	<i>Versione 4.0 14/10/2024</i>
		<i>Pagina 107 di 113</i>

Art. 285 T.U. doganale	Art. 25-sexiesdecies	Fino a 200 quote, se i diritti di confine dovuti superano i centomila euro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote	Si applicano le sanzioni seguenti interdittive: divieto di contrattare con la p.a., salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 286 T.U. doganale	Art. 25-sexiesdecies	Fino a 200 quote, se i diritti di confine dovuti superano i centomila euro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote	Si applicano le sanzioni seguenti interdittive: divieto di contrattare con la p.a., salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 287 T.U. doganale	Art. 25-sexiesdecies	Fino a 200 quote, se i diritti di confine dovuti superano i centomila euro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote	Si applicano le sanzioni seguenti interdittive: divieto di contrattare con la p.a., salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 288 T.U. doganale	Art. 25-sexiesdecies	Fino a 200 quote, se i diritti di confine dovuti superano i centomila euro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote	Si applicano le sanzioni seguenti interdittive: divieto di contrattare con la p.a., salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 289 T.U. doganale	Art. 25-sexiesdecies	Fino a 200 quote, se i diritti di confine dovuti superano i centomila euro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria	Si applicano le sanzioni seguenti interdittive: divieto di contrattare con la p.a., salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni,

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	Versione 4.0 14/10/2024
		Pagina 108 di 113

		fino a 400 quote	finanziamenti, contributi, o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 290 T.U. doganale	Art. 25-sexiesdecies	Fino a 200 quote, se i diritti di confine dovuti superano i centomila euro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote	Si applicano le sanzioni seguenti interdittive: divieto di contrattare con la p.a., salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 291 T.U. doganale	Art. 25-sexiesdecies	Fino a 200 quote, se i diritti di confine dovuti superano i centomila euro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote	Si applicano le sanzioni seguenti interdittive: divieto di contrattare con la p.a., salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 292 T.U. doganale	Art. 25-sexiesdecies	Fino a 200 quote, se i diritti di confine dovuti superano i centomila euro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote	Si applicano le sanzioni seguenti interdittive: divieto di contrattare con la p.a., salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

## H.2 Individuazione delle aree e delle attività a rischio

Attraverso un aggiornamento del *risk assessment* si è provveduto a mappare i processi aziendali astrattamente a rischio di commissione dei reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, descritti nel precedente paragrafo H.1 ed a valutare l'adeguatezza dei presidi in essere ai fini di prevenire la commissione delle fattispecie di reato presupposto.

Quanto alle fattispecie di cui agli artt. 283, 284, 285 T.U. doganale, disciplinanti rispettivamente le fattispecie di "Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine", "Contrabbando nel movimento marittimo delle merci" e "Contrabbando nel movimento delle merci per via area", tenuto conto che la società Sev Stante si occupa di trasporto merci via terra, risultando deputate al trasporto via acqua e/o aria altra società del Gruppo Stante, si ritiene che le predette fattispecie di reato risultino a

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	Versione 4.0 14/10/2024  Pagina 109 di 113
--	--	--

basso rischio di commissione per l'ente, tenuto conto che disciplinano fattispecie di reato cd. "proprio" ovvero sia che può essere posto in essere da soggetto con qualifica ex lege stabilita (il comandante della nave o dell'aereo), ovvero ipotesi di reati comuni, che pertanto possono essere posti in essere "da chiunque", ma come precisato in tipologie di trasporto delle quali non si occupa l'Ente.

Nella sola ipotesi di tratte miste, ovvero sia riguardanti tragitti di merce che non vengano eseguiti esclusivamente a mezzo terra, ma anche a mezzo acqua e/o aria, l'Ente dovrà osservare anche quanto disposto dalle menzionate fattispecie di reato.

Parimenti con riguardo ai reati di cui agli artt. 291-bis, ter e quater, riguardando specifiche ipotesi di *contrabbando di tabacchi lavorati esteri*, tali fattispecie non rientrano nel novero dei delitti per i quali risulta, anche solo astrattamente, ipotizzabile una responsabilità dell'Ente, poiché i tabacchi lavorati esteri non figurano tra i beni oggetto di movimentazione da parte di quest'ultimo.

In proposito, si precisa come l'art. 7 delle Condizioni generali di contratto (allegate al mandato di trasporto e all'anagrafica cliente e pubblicate sul sito internet aziendale) escludano espressamente il trasporto di questa tipologia di merce dall'attività aziendale.

I reati oggetto della presente Parte Speciale sono caratterizzati, nel loro potenziale manifestarsi, da una connaturata trasversalità, in relazione a diverse Aree Sensibili rappresentate nell'ambito del presente documento. Avuto a riguardo all'organigramma aziendale ed al mansionario, le aree ed i processi aziendali maggiormente esposti al rischio potenziale di commissione dei reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale risultano i seguenti:

#### **Vertici aziendali - Reparto Operativo - Procurement - Reparto Amministrativo - Ufficio Fatturazione**

Con riguardo alle fattispecie di contrabbando, risultano destinatari delle prescrizioni contenute nella presente sezione il responsabile del Reparto Operativo e il Procurement, nonché i vertici aziendali, quali soggetti direttamente coinvolti nei rapporti con il cliente e con l'agente doganale.

In proposito, quanto alle operazioni di **EXPORT**, va evidenziato come il reparto operativo dell'Ente riceva le informazioni per la compilazione della bolla doganale direttamente ed in via esclusiva dal Cliente, inserendole nel programma gestionale aziendale nella pratica relativa alla spedizione, limitandosi a comunicarle all'Agente doganale, unitamente alla consegna della relativa documentazione (in primis la fattura relativa alla merce).

È pertanto l'Agente doganale ad occuparsi, in via esclusiva, della compilazione della bolla doganale, e tra l'Ente e l'Agente doganale si instaura un rapporto di mandato, a mezzo di apposito contratto, che disciplina quanto segue: la consegna dei documenti (fatture emesse dal Cliente) e delle informazioni ricevute (mittente, destinatario, colli, peso e valore della merce, natura della merce, origine e destinazione, tipo di bolla doganale da emettere) da parte dell'Ente all'Agente doganale, la compilazione della documentazione doganale da parte dell'Agente e l'eventuale rettifica dei dati (laddove il Cliente e/o l'Agenzia delle Dogane facesse rilevare, anche per il tramite dell'Ente, scorrettezze nella compilazione della bolla) sino alla restituzione all'Ente della documentazione doganale.

La documentazione ricevuta dall'Agenzia delle dogane viene successivamente conservata negli archivi dell'Ente in copia e consegnata in originale al Cliente per il tramite dell'Ufficio fatturazione.

Per quanto appena descritto, i processi aziendali maggiormente esposti al rischio potenziale di commissione delle fattispecie di reato di interesse risultano i seguenti:

- f. selezione e qualifica dei Clienti e degli spedizionieri;
- g. gestione del rapporto contrattuale con l'Agente doganale;
- h. adempimenti dichiarativi e consegna documentazione all'Agente doganale;
- i. processo di comunicazione della rettifica dati inseriti nella bolla doganale dall'Agente;
- j. pagamento dei diritti doganali;
- k. operazioni in export cd. temporaneo;
- l. gestione del processo di restituzione di diritti doganali;

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	<i>Versione 4.0 14/10/2024</i>  <i>Pagina 110 di 113</i>
--	--	--

- m. raccolta dal Cliente e consegna all'Agente doganale di documentazione per la chiusura del MRN (Movement Reference Number) sospeso;
- n. conservazione della documentazione idonea a provare la legittima provenienza ed il tracciamento della merce.

#### **Vertici aziendali - Reparto Operativo - Reparto Amministrativo - Ufficio Fatturazione.**

L'ente si occupa altresì degli adempimenti doganali attinenti alle operazioni di IMPORT e di DEPOSITO DOGANALE presso la sede operativa dell'ente.

Il pagamento, anche differito, dell'Iva di importazione e dei dazi doganali viene effettuato dall'Ente in ottemperanza a quanto emergente dalla documentazione doganale ricevuta dall'Agenzia delle dogane, sulla scorta delle informazioni fornite dall'Ente siccome rimesse dal Cliente importatore.

In proposito, il Cliente riceverà dal reparto Operativo il modello del mandato di sdoganamento, da compilare e sottoscrivere e restituire all'Ente. Sulla scorta delle informazioni e documenti così ricevuti dal Cliente, l'Ente comunicherà tutte le informazioni all'Agente doganale per le conseguenti verifiche; qualora le informazioni ricevute dall'Agente doganale non risultino corrette, la merce viene introdotta in deposito doganale in attesa delle necessarie verifiche.

Il Processo aziendale attenzionato si riferisce all'attività di:

- e. selezione e qualifica dei Clienti e degli spedizionieri;
- f. gestione del rapporto contrattuale con l'Agente doganale;
- g. adempimenti dichiarativi e consegna documentazione all'Agente doganale;
- h. processo di comunicazione della rettifica dati inseriti nella bolla doganale dall'Agente;
- i. pagamento Iva e dazi doganali;
- j. gestione del deposito doganale;
- k. operazioni in import cd. temporaneo;
- l. operazioni di import in franchigia;
- m. il processo di approvvigionamento delle materie prime;
- n. consegna della documentazione doganale in originale al Cliente e conservazione della stessa in copia negli archivi dell'ente;
- o. conservazione della documentazione idonea a provare la legittima provenienza ed il tracciamento della merce.

In tale prospettiva, tenuto conto dei comportamenti volti ad evitare la possibile commissione di reati presupposto e di cui si dirà al paragrafo H.4, risulta di fondamentale importanza il coordinamento tra i processi aziendali poc'anzi individuati, con particolare riferimento al reparto Operativo, deputato al contatto ed alla raccolta di informazioni e documenti da parte del Cliente ed allo svolgimento degli adempimenti doganali in uno all'Agente doganale, nonché al reparto Amministrativo ed all'Ufficio fatturazione per il pagamento dei diritti doganali e la conservazione/restituzione al Cliente della documentazione doganale.

### **H.3 Destinatari della parte speciale**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti che potrebbero essere posti in essere dagli Esponenti Aziendali della Società operanti nelle aree a rischio indicate nel punto precedente H.2, nonché da Collaboratori Esterni e Partner.

Per poter rendere efficace tale sezione, occorre che tutti i Destinatari sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurabili e che quindi adottino regole di condotta conformi a quanto di seguito prescritto, al fine di impedire il verificarsi dei reati presupposto previsti nel Decreto.

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	<i>Versione 4.0</i> <i>14/10/2024</i>  <i>Pagina 111 di</i> <i>113</i>
--	--	--

## H.4 Principi di comportamento

La presente sezione illustra le regole di condotta generali e di comportamento, nonché di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo che, unitamente ai principi di cui al Codice Etico ed a quelli definiti nella Parte Generale ed ai principi specifici parimenti ivi illustrati dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti.

I Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali e specifici di condotta:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività che possano comportare violazione della normativa doganale (articoli da 282 a 301-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 cd. TU delle disposizioni legislative in materia doganale), ovvero consentire a terzi la violazione delle medesime;
- tenere, e costantemente aggiornare, l'anagrafica dei trasportatori, con cadenza periodica almeno semestrale, circa l'esistenza, l'affidabilità e la professionalità dei medesimi, per il tramite di banche dati ufficiali o servizi di indagine appositamente dedicati, al fine di verificare la effettiva sussistenza e la conservazione dei requisiti inizialmente individuati;
- tenere, e costantemente aggiornare, l'anagrafica Clienti, anche attraverso lo svolgimento di accurate verifiche iniziali, e successivamente con cadenza periodica almeno semestrale, circa l'esistenza e l'affidabilità dei medesimi;
- verificare la completezza e coerenza delle informazioni ricevute dal Cliente in ordine alla merce oggetto di operazioni di import od export, sin dalle fasi di carico/scarico a magazzino, tenuto conto degli obblighi dichiarativi da effettuare nei confronti dell'Agente doganale e della documentazione di accompagnamento della merce ricevuta, rilevando prontamente eventuali difformità;
- garantire la costanza e la veridicità del flusso di informazioni connesse all'espletamento delle formalità doganali tanto con il Cliente quanto con l'Agente doganale;
- prevedere idonee procedure atte a gestire il processo di formazione, compilazione e trasmissione della dichiarazione doganale, al fine di minimizzare il rischio di commissione dei reati in oggetto;
- osservare le regole aziendali di registrazione ed archiviazione/conservazione della documentazione doganale, nonché di quella a prova della provenienza e del tracciamento della merce;
- prevedere periodiche verifiche sulla correttezza della documentazione doganale (bolle doganali) e meccanismi che permettano di far emergere tempestivamente eventuali errori e garantirne la tempestiva correzione;
- effettuare puntuali verifiche sull'ammontare dei diritti doganali dovuti, tenuto conto della tipologia di merce e della sua destinazione, con particolare riferimento alle operazioni di importazione in franchigia di cui all'art. 287 del TU Doganale;
- effettuare puntuali verifiche sull'ammontare dei diritti doganali dovuti, con particolare riferimento alle operazioni di importazione di materie prime ed esportazione di merce nazionalizzata ammessa a restituzione di diritti di cui all'art. 290 del TU Doganale;
- non intrattenere rapporti di collaborazione con persone fisiche o giuridiche delle quali, anche in ragione delle informazioni assunte, si sospetti lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato descritte nella presente Parte speciale;
- nei rapporti inerenti alle società partecipanti e/o partecipate da Sev Stante S.r.l. attenersi alle prescrizioni di comportamento, anche specifiche, descritte e ispirate a principi di trasparenza e correttezza, al fine di rilevare eventuali non conformità con riferimento alla presente Parte speciale;
- inserire nelle condizioni generali contrattuali / nelle conferme d'ordine / nei mandati di trasporto apposita clausola contenente la specifica relativa all'adozione del Modello ex D. Lgs. 231/01 da parte della società;

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale	Versione 4.0 14/10/2024  Pagina 112 di 113
--	--	--

- adoperarsi per un confronto costante con professionisti esperti nel settore doganale;
- selezionare i soggetti terzi e collaboratori esterni (professionisti, fornitori, clienti altre società partecipate o controllanti) con riguardo a soggetti che adottano procedure chiare, idonee a garantire il rispetto della normativa volta a contrastare la commissione dei reati previsti nella presente Parte speciale, anche a mezzo di interrogazioni che verranno effettuate dal responsabile della funzione interessata (in particolare, procurement ed ufficio operativo) al fine di evitare qualsiasi implicazione in attività che, anche potenzialmente a titolo di concorso, possano favorire la commissione dei reati in precedenza descritti.
- rispettare le leggi ed i regolamenti vigenti: è in ogni caso imprescindibile il rispetto delle disposizioni normative e/o regolamentari aventi ad oggetto la disciplina degli adempimenti di natura doganale *pro tempore* vigenti, nonché delle circolari di carattere generale pronunciate dalle Autorità pubbliche competenti in materia (Agenzia delle Dogane e Ministero dell'Economia e delle Finanze);
- compiere una accurata selezione dei partners commerciali extra-UE in termini di onorabilità, affidabilità commerciale e professionale;
- assicurare la segregazione di funzioni nel processo di gestione delle operazioni doganali
- impartire una adeguata formazione al personale impiegato nelle aree a rischio
- individuare specificatamente i soggetti autorizzati a intrattenere rapporti con le autorità doganali (tra soggetti in possesso di adeguata formazione in materia).

### H.5 Processi decisionali e Protocolli specifici

In linea con i principi generali e specifici sopra riportati, la Società si è dotata ed ha debitamente formalizzato e divulgato al proprio interno la seguente documentazione aziendale, che forma parte sostanziale del presente Modello Organizzativo:

- Organigramma aziendale e struttura delle funzioni aziendali;
- Codice Etico;
- Parte Generale del Modello 231/2001;
- PG501 Procedura SQAS
- PG 901 Procedura gestione processo operativo;
- PG 902 Procedura gestione bolle doganali;
- PG 905 Procedura gestione processo commerciale;
- PG 906 Procedura gestione attività contabile;
- PG 909 Procedura gestione del magazzino
- Mandato agente doganale
- Modello INFODOG import

### H.6 Compiti dell'Organismo di Vigilanza e Flussi informativi

I compiti dell'ODV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui alla presente Parte Speciale sono:

1. proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale;
2. svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati;
3. esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni pervenute ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle stesse;

<b>SEV STANTE S.R.L.</b> Viale Italia n. 215, - 36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte Speciale</b>	<i>Versione 4.0 14/10/2024</i>
		<i>Pagina 113 di 113</i>

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di monitorare efficacemente le misure di prevenzione e protezione poste in atto dalla Società allo scopo di prevenire i reati di cui alla presente Parte Speciale, si prevede pervengano all'Organismo di Vigilanza, con le cadenze predefinite e per la parte di competenza in relazione alle attività svolte dalla Società, i flussi informativi di cui alla Procedura gestione dei flussi informativi.